

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 7
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 19
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 27
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 28
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 29
ERRATA CORRIGE	» 30
CONVOCAZIONI	» 30

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1966, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Intervengono il Ministro per la sanità, Mariotti ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche all'articolo 15, secondo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, sul contingente annuo delle unità di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (3383).

La Commissione, udito il relatore che si richiama alla esposizione fatta in sede legislativa, gli dà mandato di stendere la relazione per l'Assemblea. I commissari di parte comunista preannunciano la presentazione di una relazione di minoranza.

Il Presidente Sullo si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere alla XIV Commissione*) (3251).

Prosegue la discussione con l'intervento del deputato Borsari che richiamatosi alle obiezioni di fondo formulate nella precedente seduta dal deputato Malfatti Francesco e che fa proprie, svolge considerazioni negative sulla definizione degli enti ospedalieri di cui all'articolo 2 (chiedendo il ripristino degli articoli 2 e 3 del precedente schema) sul trattamento giuridico riservato agli ospedali dagli enti mutualistici (di cui chiede l'inclusione fra gli enti ospedalieri), sul fondo ospedaliero (che non risponde più agli obiettivi di una sostanziale riforma), nonché proposte marginali relative alla democratizzazione degli organi dirigenti degli enti e ai poteri di vigilanza e tutela. Conclude condizionando il parere favorevole della sua parte all'accoglimento delle osservazioni e proposte avanzate.

Interviene quindi il Presidente Sullo, il quale svolge a titolo personale alcune osservazioni le quali vogliono essere un contributo al perfezionamento del testo della legge alla quale, dichiara di essere del tutto favorevole perché con essa si abbandona una ormai superata concezione dell'assistenza e beneficenza e ci si avvia ad una organica riforma delle strutture sanitarie. Comprende e concorda con il Ministro nell'adozione del principio di gradualità della riforma, principio che non vuol significare rinvio *sine die*

ma prudente apprezzamento della realtà politica e sociale.

La sua esperienza di ex ministro del lavoro e della previdenza sociale gli fa prevedere che la materia del titolo VII (relativo all'ordinamento degli ospedali e degli enti mutualistici assicurativi) potrà costituire in futuro uno dei punti di maggiore frizione; meglio sarebbe stato sottoporre anche questi ospedali alla disciplina comune, preparando la fusione della mutualità nella sicurezza sociale sanitaria.

Osserva che alcune norme del progetto dovrebbero essere corrette per obbedire più fedelmente ai dettami della Costituzione che riconosce potere legislativo e amministrativo alle Regioni in materia sanitaria ospedaliera e funzioni amministrative proprie o delegate alle province, ai comuni e ad altri enti locali evitando di introdurre norme che conducono all'accentramento di funzioni degli organi centrali dello Stato, e che lasciano aperto il terreno alle polemiche per una presunta nazionalizzazione sanitaria.

In particolare, non ritiene accettabile la attuale formulazione dell'articolo 17, in quanto, dovendo la vigilanza e la tutela sugli Enti ospedalieri essere esercitata dalle Regioni, il potere di sospensione o scioglimento del Consiglio di amministrazione dovrebbe spettare alle Regioni medesime, su proposta delle province cui compete la funzione amministrativa delegata. Se invece si ritenesse necessario ricorrere al decreto del Presidente della Repubblica non dovrebbe omettersi comunque il parere obbligatorio dell'Ente regionale competente.

Inaccettabile gli appare anche il potere attribuito in via provvisoria al medico provinciale, eccezione questa che si trasformerebbe probabilmente in regola.

Critica la disposizione dell'articolo 55 (secondo comma) con la quale durante la fase precedente l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale si affida il potere di tutela al Comitato di assistenza e beneficenza, così come avviene attualmente. Tale regime non appare coerente con la trasformazione dell'ente di assistenza in ente ospedaliero; è consigliabile prevedere un regime transitorio *ad hoc* che ispirandosi alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, faccia perno sulle amministrazioni provinciali e le valorizzi come organi elettivi che ricevono dalla Costituzione la legittimazione ad occuparsi dei problemi sanitari. Le predette osservazioni nascono dalla esigenza della più sostanziale attuazione della Costituzione che non permette di sostituire al pluralismo

territoriale una parziale nazionalizzazione in chiave livellatrice.

Nutre dubbi sulla costituzionalità dell'articolo 54 in quanto i principi direttivi per la delega al Governo non sarebbero chiaramente specificati.

Rileva infine che il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera, così come è congegnato, viene a configurarsi come comitato settoriale e rompe l'unità della programmazione che faticosamente si cerca di realizzare anche in sede regionale e suggerisce perciò la costituzione di una speciale sezione per la programmazione sanitaria in seno ai comitati regionali della programmazione.

Il relatore Rampa respinge il tentativo di parte comunista di contrapporre una posizione rappresentata dal Ministro Mariotti ad una posizione di forze conservatrici ed ostili alla riforma, che sarebbe rappresentata da altre parti della stessa maggioranza governativa. E questo un modo astratto di concepire i problemi politici. L'esperienza insegna che la sintesi politica si raggiunge con il confronto delle idee e degli interessi.

Diverso è, a suo giudizio, il punto di vista nel quale occorre collocarsi per valutare il disegno di legge in esame. Occorre, cioè, verificare se il disegno di legge sia coerente con le previsioni generali del piano economico quinquennale e con quelle particolari relative al settore sanitario; se esso inerisce alle linee generali della politica governativa intesa a dare una risposta adeguata alle più impellenti necessità del paese; se gli strumenti predisposti per l'attuazione della riforma siano o meno idonei agli obiettivi che si vogliono conseguire. In sostanza, al di là e prima dell'esame tecnico, vi è un giudizio politico sulle linee programmatiche, sui principi, sui fini, sui metodi. Se questa volontà esiste, come da parte della maggioranza esiste, non sarà difficile trovare formule perfettive.

Ciò premesso, riassunte le varie posizioni emerse nel corso della discussione nonché le osservazioni espresse sui singoli articoli, illustra il parere da esso predisposto.

A conclusione della discussione, interviene il Ministro della sanità il quale rileva che le critiche e le osservazioni che sono state mosse al disegno di legge possono essere anche giuste, anzi su alcune di esse concorda; non bisogna però dimenticare che occorre esaminare le varie disposizioni in relazione agli effetti che esse producono sul contesto sociale e non già in base a principi astratti.

Respinge pertanto il significato deterioro che al termine di compromesso alcune parti

danno per qualificare il disegno di legge, di cui mette in luce il profondo significato innovatore rispetto alla realtà delle attuali strutture. Illustra infine i singoli aspetti del disegno di legge integrando e richiamando le dichiarazioni fatte nella seduta del 29 luglio.

Successivamente la Commissione approva il parere favorevole predisposto dal relatore, affidando ad apposito Comitato la definitiva stesura dello stesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

All'inizio della seduta il deputato Cacciatore presenta richiesta, corredata dal prescritto numero di firme ai sensi del Regolamento, per chiedere il ritiro della rimessione all'Assemblea della proposta di legge n. 1267, inviata all'Assemblea stessa nella seduta del 30 novembre 1965.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (2630).

La Commissione prosegue nell'esame della proposta di legge e interviene il deputato Guidi affermando che l'istituto della famiglia quale risulta dalle norme del codice civile, ha urgente necessità di essere riformato al fine di adattarlo alle nuove realtà che si sono affermate nella società italiana. Sottolinea particolarmente l'incidenza del fenomeno emigratorio, delle reazioni che i nostri lavoratori hanno al contatto con cittadini di altri paesi, il paragone che questi nostri connazionali sono portati a fare tra l'istituto della famiglia come è regolato all'estero con quello vigente in Italia. Non trascura di ricordare che un elevatissimo numero di cittadini versa in situazioni di disagio a seguito di difficili vicende familiari che non trovano adeguata soluzione nelle nostre norme di legge.

Il gruppo comunista non ha, ancora, ritenuto di presentare una proposta di legge — già pronta — in materia, proprio per non offrire l'occasione al rinvio della trattazione di questi problemi ma, d'altra parte, si è impegnato a dare tutto il proprio contributo per una attenta e profonda disamina della materia con l'intendimento di apportare positivi

e concreti contributi alla soluzione dei problemi contenuti nella proposta oggi in esame. Ritiene che il gruppo della democrazia cristiana non sia più in grado di mantenere la linea con il passato tono sanfedista in quanto, attualmente, si è affermato un rapidissimo mutamento nella società italiana e discussioni sorgono anche nell'interno della stessa democrazia cristiana.

Ricorda che nelle precedenti sedute si è particolarmente discusso sulla portata dell'articolo 7 della Costituzione e sulla così detta « costituzionalizzazione » dei Patti lateranensi, principio questo che venne accolto solo da una parte della dottrina e da alcuni studiosi come il Del Giudice, il D'Avack, Padre Lenel e Pergolesi.

D'altra parte, neppure in sede di Costituente, discutendosi proprio l'articolo 7, si volle attuare la « costituzionalizzazione » dei Patti lateranensi in quanto già allora, l'onorevole Jacini espresse chiaramente il concetto che non era possibile ritenere costituzionalizzati i Patti lateranensi quando si ammetteva, nel contesto della stessa norma, che questi potevano essere rivisti sulla base dell'accordo delle parti.

Anche la Cassazione, nella sua giurisprudenza — sentenze della Cassazione penale, terza sezione, del 29 dicembre 1949, del 16 gennaio 1950, nonché della prima sezione del 4 aprile 1955 — ha concordemente affermato che i Patti lateranensi non sono stati costituzionalizzati, ma, unicamente, riconosciuti e confermati dall'articolo 7 della Costituzione.

Il gruppo comunista, in sede di Assemblea costituente, sostenne che i Patti lateranensi non potevano venire costituzionalizzati e questa tesi fu ripresa anche da alcuni esponenti della democrazia cristiana: l'onorevole Jacini, parlando sull'articolo 7, disse che: « tutto questo non significa che ogni singola disposizione del Concordato venga, nemmeno per trasparenza, incorporata e fatta propria dalla Costituzione »; l'onorevole Dossetti affermò che: « non è affatto vero che con questa norma si vogliono incorporare, incamerare, inserire, costituzionalizzare le norme del trattato e del Concordato ».

Il deputato Guidi osserva che la costituzionalizzazione dei Patti lateranensi, in quel momento non corrispondeva agli interessi della democrazia cristiana e, probabilmente, a quelli della stessa Chiesa. D'altra parte, in sede di Costituente, l'onorevole Jacini sottolineò anche quali parti della Costituzione potevano essere accolte più o meno favorevolmente dalla Santa Sede e che la materia meno

gradita sarebbe stata quella del giuramento dei vescovi, degli aspetti patrimoniali e della non partecipazione del clero alla vita politica, per cui la nuova carta Costituzionale andava accolta per quello che era e, nel contempo, riconosceva che alcuni aspetti del Concordato potevano dispiacere alla parte più democratica dell'Assemblea come ad esempio l'articolo 1 dei Patti lateranensi che poneva a confronto con la riaffermata libertà di culto.

Lo stesso onorevole Ruini, in sede di Costituente, affermò che vi era larga necessità di perfezionare e migliorare i Patti lateranensi.

Questa tesi della costituzionalizzazione dei Patti lateranensi, all'origine, sorse attraverso il pregevole intervento dell'onorevole Calamandrei, che servì come elemento dialettico, al chiarimento delle varie posizioni.

Pertanto, il deputato Guidi chiede che nell'esame di questa particolare materia si proceda con assoluta aderenza alla realtà di quanto venne detto alla Costituente senza distorsioni e adattamenti di comodo del pensiero o degli interventi delle varie persone che presero parte alla elaborazione delle singole norme. Solo così si potrà affrontare il successivo punto concernente la questione della indissolubilità o dissolubilità del matrimonio.

Il concordato, come tale, non ha impegnato in alcun modo il legislatore italiano all'indissolubilità del matrimonio e, a sostegno di questa tesi, vi sono seri argomenti di carattere giuridico e politico che discendono dalla semplice lettura dell'articolo 34 del Concordato. Anche dei canonisti, come il professore Cappello della Gregoriana, sostengono che con la Costituzione si è riconosciuto che gli « effetti » del matrimonio canonico sono di natura meramente civile per cui restano sottoposti al potere delle leggi civili.

Gli sembra opportuno ricordare alla Commissione, come è quanto diverso fosse lo « schema » dell'attuale articolo 4 della Costituzione ove si precisava che: « Il matrimonio celebrato validamente secondo il codice di diritto canonico è riconosciuto dallo Stato senza che sia necessario procedere al rito civile. E, però, fatto obbligo alla autorità ecclesiastica di comunicare all'ufficio dell'anagrafe l'avvenuta celebrazione. Lo Stato riconosce alla Chiesa la giurisdizione esclusiva nelle cause relative al matrimonio celebrato come sopra. I provvedimenti e le sentenze relative saranno dalla autorità ecclesiastica comunicati all'autorità civile, la quale ne prenderà atto per tutti gli effetti e senza altra formalità. In qualsiasi disposizione concernente il matrimonio lo Stato si impegna a mantenere

illeso il principio della indissolubilità e l'impedimento dell'ordine sacro ».

Gli sembra evidente che il confronto delle due formulazioni, quella dello schema e quella dell'attuale articolo 34 del Concordato, anche nella loro semplice letterale comparazione, possono essere bene illuminati.

Esamina particolarmente la questione della « formazione del vincolo » che si ha con la consacrazione religiosa del matrimonio, nettamente distinguendola da quella del « regime del vincolo » che resta materia di esclusiva competenza dello Stato italiano. In effetti, l'articolo 34 del Concordato non ha altro valore che quello di riconoscere alla Chiesa il diritto di costituire il vincolo matrimoniale attraverso il sacramento del matrimonio. Gli effetti di questo matrimonio, come è stato posto in luce dallo Jernolo, sono esclusiva materia di diritto civile.

Comunque, dall'esame dell'articolo 34 del Concordato si desume che lo Stato non ha assunto alcun impegno per una regolamentazione in un senso piuttosto che nell'altro del matrimonio civile e non ha preso, soprattutto, alcun impegno per la regolamentazione degli « effetti civili » del matrimonio canonico, tanto è vero che la Santa Sede, nell'ultimo comma dell'articolo 34 del Concordato, ammette che le cause di separazione personale siano giudicate dall'autorità civile.

Da questa premessa il deputato Guidi deduce che, essendo la proposta di legge del deputato Fortuna articolata in modo da consentire lo scioglimento del matrimonio quanto vi sia stata separazione tra i coniugi, ben possa il legislatore ordinario statuire che, conseguenza di una protratta separazione, possa essere lo scioglimento del matrimonio. In effetti, i casi di scioglimento della proposta Fortuna, non sono altro che una estensione di quel principio della separazione personale lasciato, dall'ultimo comma dell'articolo 34 del Concordato, alla libera regolamentazione del legislatore italiano.

Passa, quindi, ad esaminare la portata dell'articolo 29 della Costituzione soffermandosi particolarmente sulla interpretazione dell'inciso ove è detto che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Ricorda che, in sede di Assemblea Costituente, si discusse profondamente sul valore dell'inciso « società naturale » e come il deputato Corsanego avesse espressa la sua insoddisfazione per la formula adottata, mentre i rappresentanti comunisti la considerarono una mera astrazione; fa menzione, anche, dell'in-

tervento dell'onorevole Moro, il quale affermò che non era possibile dare il significato di « definizione » a questa norma, ma che la stessa si poneva come un limite, mentre il deputato Tupini affermò che « società » equivaleva a « comunità » e « naturale » equivaleva a « originario ».

Rammenta, quindi, che su questo articolo 29 l'Assemblea Costituente accolse l'emendamento Grilli per la soppressione del termine « indissolubile » che era apposto al sostantivo « matrimonio » e fa presente che analoghi emendamenti erano stati presentati anche dai deputati Calosso e Sardiello. La soppressione dell'aggettivo « indissolubile » dette vita ad un'ampia discussione, e coloro i quali presero parte alla votazione, ben conoscevano la portata ed il valore della proposta soppressione, tanto che l'onorevole Corsanego, della democrazia cristiana, si sentì in obbligo di avvertire che non bastava il solo articolo 7 della Costituzione a consacrare nella nuova Carta della Repubblica la indissolubilità del matrimonio.

In merito presero anche la parola i deputati Crispo, del gruppo liberale, e Ruggero, i quali espressamente affermarono che non si poteva vincolare il futuro legislatore sul principio della indissolubilità del matrimonio. Al momento della votazione il deputato Corsanego precisò, ancora, che accettando o respingendo l'emendamento Grilli si apriva o si chiudeva la porta alla indissolubilità del matrimonio. L'emendamento venne approvato a maggioranza e con una chiara e motivata volontà alla quale concorse il gruppo comunista in larga e decisiva misura.

Ma oltre a questi elementi di carattere giuridico ed esegetico, ritiene che il discorso dello scioglimento del matrimonio, vada sviluppato anche sul piano della attuale realtà sociale e della sua evoluzione in atto per cui non si possono ignorare le situazioni di disagio in cui versano milioni di persone nel nostro Paese, data la anomala posizione familiare in cui si trovano, dopo aver contratto matrimonio; si deve tener conto del fenomeno migratorio che, portando a contatto lavoratori italiani con quelli di altri Paesi e con realtà diverse dalle nostre, genera una nuova e più avanzata circolazione di idee e di convincimenti; si deve tener conto di una integrazione europea, nella quale l'Italia non può presentarsi con principi ormai superati dalle legislazioni degli altri Paesi.

Ricorda il dibattito apertosi nel movimento cattolico anche attraverso giornali come

« *Politica* » ed alcune posizioni favorevoli al divorzio nei termini suesposti.

Se è vero, come è detto, nell'articolo 2 della Costituzione che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, gli sembra evidente che il legislatore italiano debba adempiere a questo precetto costituzionale dando la possibilità ad un notevole numero dei suoi cittadini di ricostituire quella originaria società che è la famiglia, quando la precedente sia irrimediabilmente perduta.

Invita il gruppo democristiano a misurarsi con la realtà e respinge l'invito al « compagno » rivolto dal deputato Riccio a milioni di persone che aspirano ad una famiglia.

Rivolgendosi ai parlamentari del gruppo socialista chiede che il gruppo intero prenda posizione non essendo possibile che un partito di lavoratori mantenga una posizione non chiara su una riforma della società civile.

Conferma l'impegno assoluto di associarsi alla proposta di legge che collima con i principi della proposta che il gruppo comunista presenterà dopo che sarà stato sciolto dalla Commissione giustizia questo primo nodo delle questioni concernenti l'ordinamento familiare.

Prende, quindi, la parola il deputato Romeo, il quale osserva che, finora, la discussione si è concentrata sulla questione della improponibilità o meno della proposta di legge in esame e sulle premesse di carattere costituzionale. Ritiene che convenga uscire da questo preliminare dibattito per affrontare decisamente il tema di merito della proposta in esame.

Osserva che, finora, il Governo non ha ancora fatto conoscere il proprio parere nel merito e, essendo l'istituto del matrimonio aspetto preminente dell'istituto della famiglia, gli sembra giustificata la sua richiesta di conoscere l'orientamento del Ministro di grazia e giustizia.

Personalmente afferma che pur essendo il Movimento sociale di fede cattolica, e pur interprete di determinati principi non si sente di appoggiare una tesi che sostiene l'inscindibilità del Trattato e del Concordato. Osserva che la disciplina del matrimonio rientra tra gli istituti regolati dal Concordato e non dal Trattato, e che si sostiene la impossibilità di modificare il matrimonio data la stretta connessione che esisterebbe fra Trattato e Concordato. Non accetta il principio che il mutamento dell'istituto del matrimonio, regolato dal Concordato, importi per ciò stesso la de-

nuncia del Trattato, che è un fatto internazionale e che, una volta attuato, è irrevocabile.

Osserva che il Trattato è un atto compiuto in se stesso e giuridicamente perfetto, che realizza un accordo di natura internazionale, mentre il Concordato è un accordo per il regolamento dei rapporti presenti e futuri fra Chiesa e Stato su un certo territorio. L'esecuzione del Concordato non si esaurisce in un unico atto, ma ha attuazione nel tempo ed è continuativa e può ben accadere che il Concordato, in tutte le sue norme, o per parte di esse, sia sostituito con un altro accordo, fermo restando il Trattato. Tale questione venne sollevata già in passato, quando uno dei firmatari dei Patti lateranensi prospettò l'opportunità di una revisione concordataria, sostenendo la irrevocabilità del Trattato, perché questo non è soggetto a denuncia unilaterale, mentre non dette lo stesso carattere di irrevocabilità al Concordato.

Osserva che la Costituzione italiana ed anche le norme del Concordato, non contengono alcun obbligo a sancire nell'ordinamento italiano la indissolubilità del matrimonio. L'articolo 34 del Concordato obbliga, soltanto, lo Stato a riconoscere, « al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ». In esecuzione di questo impegno, la successiva legge matrimoniale del 27 maggio 1929, n. 847, all'articolo 5 ha disposto che « il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio civile quando sia trascritto nei registri dello Stato civile, ecc. ». Da ciò deriva che « gli effetti civili » del matrimonio sono determinati nel nostro ordinamento giuridico, non dalla « celebrazione » del matrimonio, ma unicamente dalla « trascrizione » di esso nei registri di stato civile, per cui è evidente che un matrimonio canonico non trascritto non produce alcun effetto civile.

Ricorda anche che l'attuale formulazione dell'articolo 34 del Concordato è nettamente divergente dalle richieste che a suo tempo furono avanzate dal Vaticano il quale propose nell'articolo 44 dello schema che: « in qualsiasi disposizione concernente il matrimonio lo Stato si impegna a mantenere illeso il principio della indissolubilità e l'impedimento dell'ordine sacro ». Il Governo di allora non volle assumere simili impegni e venne accettata dal Vaticano la formula concordataria dell'attuale articolo 34.

D'altra parte, tutte le norme del codice civile attualmente vigenti, che vennero promul-

gate sotto l'infusso del Concordato che, in quel tempo, armonicamente informava i rapporti tra Chiesa e Stato, non fanno alcun riferimento alla indissolubilità del matrimonio.

Indicative della volontà del legislatore italiano gli sembrano le norme contenute negli articoli 65 e 68 del codice civile che, per tutti i matrimoni, compresi anche quelli concordatari, indipendentemente dalla indissolubilità del vincolo religioso e dalle norme del diritto canonico stabiliscono che: « divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre il matrimonio », che « questo nuovo matrimonio è nullo se viene accertata l'esistenza di chi è stato presunto morto » ma « che permangono gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo » e che « la nullità non può essere pronunciata se la morte è avvenuta posteriormente al nuovo matrimonio contratto ».

Fa notare che, contro queste norme di diritto positivo, non venne mai opposta dalla Santa Sede alcuna eccezione di violazione delle norme e dello spirito del Concordato quantunque lo Stato italiano, con articolo 29 del Concordato, si fosse impegnato a rivedere la sua legislazione al fine di riformarla e di integrarla per metterla in armonia con le direttive alle quali si ispirava il Trattato stipulato con la Santa Sede ed il Concordato, per cui anche gli articoli 65 e 68 si pongono nella tematica del Concordato. D'altro lato è sintomatico che il nuovo libro della famiglia, emanato subito dopo il Concordato, non abbia adottata alcuna norma per stabilire l'indissolubilità del matrimonio e che la Santa Sede abbia elevato obiezione alcuna.

Avviandosi alla conclusione del proprio intervento ritiene che la indissolubilità del matrimonio non vada affrontata con eccezioni procedurali di natura costituzionale, ma secondo le esigenze dell'attuale società italiana. Non gli sembra che la indissolubilità del vincolo matrimoniale debba dipendere dalla ricezione di norme canoniche nel sistema giuridico italiano.

Se una legge italiana statuisse che gli effetti civili della trascrizione del matrimonio canonico cessano in tutto o in parte, perché l'istituto del matrimonio è dissolubile, non verrebbe infranta alcuna norma costituzionale.

Il problema base a suo giudizio sta nel vedere se il Governo ed il Parlamento abbiano la volontà di mutare il vigente ordinamento italiano che — se attraverso l'istituto della separazione non evita lo scioglimento di fatto della società coniugale — cerca di preservare la stabilità dell'istituto per evitare la

possibilità che un nuovo rapporto matrimoniale costituisca incentivo per lo scioglimento di quello contratto in precedenza.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro del bilancio, Pieraccini ed i Sottosegretari di Stato per il bilancio, Caron e per le partecipazioni statali, Donat Cattin.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457).

La Commissione nella seduta antimeridiana ed in quella pomeridiana completa l'esame dei capitoli dal I all'XI del Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 e procede altresì alla votazione degli emendamenti su tali capitoli presentati nonché alla definizione del testo relativo.

Il I capitolo, che definisce le finalità della programmazione e già preso in esame dalla Commissione nelle precedenti sedute, è approvato nel testo proposto dai Relatori con due emendamenti.

Il primo emendamento, proposto dallo stesso Governo, integra il secondo comma del capitolo con un fermo impegno a perseguire le finalità assunte dal programma: « mediante una politica costantemente rivolta alla piena occupazione ed alla più alta ed umana valorizzazione delle forze di lavoro, che costituisce impegno permanente della programmazione ».

Il secondo emendamento presentato dai relatori Curti Aurelio e De Pascalis e accolto dal Governo è inteso ad aggiungere il seguente secondo paragrafo al I capitolo:

« Il programma economico pone all'attenzione del Paese la necessità di uno sforzo per garantire un più alto livello di vita per tutti i cittadini, un più elevato grado di civiltà, il superamento degli squilibri più profondi, un adeguato volume di investimenti produttivi necessari ad assicurare questi obiettivi.

Il programma è caratterizzato dall'aumento delle risorse nazionali utilizzate per gli impieghi sociali. Ciò significa più scuole, più case, più assistenza medica, un più elevato grado di sicurezza sociale, una maggiore dotazione di opere pubbliche, un'intensa mobilitazione dello sforzo di ricerca scientifica; insomma un deciso passo in avanti nel progresso civile del Paese. Ciò significa anche porre le premesse per la continuazione dello sviluppo economico, che presuppone ormai un alto livello di cultura, di attrezzature sociali, di servizi civili per mantenere il Paese ad un sufficiente grado di competitività internazionale.

Il programma delinea uno sviluppo della economia nell'interesse dell'intera collettività nazionale, non di quello di gruppi o categorie particolari. Esso richiede un ampio disegno di azioni riformatrici (da quella per creare uno Stato decentrato ed efficiente a quella per una burocrazia responsabile e moderna, a quella per una più alta giustizia fiscale) da attuarsi in condizioni di stabilità e di continuità dello sviluppo economico. In questo vasto quadro, lo sforzo può e deve essere richiesto a tutto il Paese, a tutti i cittadini, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e delle proprie possibilità, chiamando tutti alla democratica attiva partecipazione alle decisioni programmatiche: le forze politiche, la Pubblica amministrazione, gli Enti locali, le forze della cultura e della tecnica, i sindacati e gli imprenditori.

Si intraprende così il cammino, certo non facile, della costruzione di una programmazione democratica, che deve garantire il progresso nella libertà ».

Il II capitolo, anch'esso già in precedenza esaminato dalla Commissione, definisce gli obiettivi assunti dal programma per il quinquennio 1966-1970, ed è approvato nel testo proposto dai relatori con un unico emendamento al paragrafo n. 3 che riprende dalla precedente formulazione del programma la previsione che il saldo emigratorio possa essere annullato nel corso del prossimo decennio. L'approvazione di tale capitolo è peraltro dichiarata non preclusiva di eventuali modifiche alle determinazioni quantitative formulate nei successivi capitoli e perciò esposta agli aggiustamenti di coordinamento eventualmente necessari (limitatamente alle tabelle e alle cifre segnate in questo II capitolo).

Il III capitolo, che delinea i modi e i mezzi dell'azione programmatica, anch'esso esaminato dalla Commissione nelle precedenti sedu-

te, è approvato nel testo proposto dai relatori con le seguenti modifiche:

Il paragrafo n. 1, quinto comma, risulta così formulato sulla base di un emendamento proposto dal deputato Ferrari Aggradi e rielaborato dal relatore De Pascalis:

« Le imprese e gli enti pubblici dotati di autonomia organizzativa e finanziaria hanno la responsabilità, anche per le imprese da loro controllate, di conformare le loro decisioni agli obiettivi del programma. Ciò comporta l'esame preventivo da parte degli organi della programmazione dei programmi specifici e l'esame dei risultati ».

Un emendamento di coordinamento, è apportato al primo comma dell'articolo 10, per aggiornare i riferimenti ivi formulati con il richiamo della recente legge 27 luglio 1966, n. 614, che ha prorogato e rinnovato le provvidenze a favore delle zone depresse del centro-nord.

Un emendamento che sostituisce l'intero paragrafo 12, presentato dai relatori Curti Aurelio e De Pascalis:

« La programmazione economica deve trovare nella nuova legislazione in materia urbanistica un efficace strumento di intervento al fine di assicurare un organico sviluppo del territorio e relativi insediamenti.

« La nuova disciplina urbanistica sarà ispirata alle seguenti finalità fondamentali:

a) indicare procedure e norme dell'assetto territoriale ai diversi livelli (nazionale, regionale, comprensoriale e comunale) secondo i criteri dello sviluppo civile ed economico della programmazione;

b) assicurare, mediante l'intervento pubblico, la disponibilità e la destinazione delle aree, attuando un sistema nel quale i proprietari delle aree edificabili vengano a trovarsi in posizione di assoluta indifferenza rispetto alle decisioni dei piani nella destinazione delle aree;

c) facilitare l'accesso dei cittadini alla proprietà della casa;

d) assicurare che le opere di urbanizzazione primaria siano completate contemporaneamente alla costruzione degli edifici;

e) porre a disposizione dei privati e degli enti edilizi aree già attrezzate a prezzi non speculativi;

f) assicurare una elaborazione ed approvazione rapida, coordinata ed imparziale dei piani urbanistici a tutti i livelli;

g) definire un regime di transizione che agevoli la più sollecita attuazione pratica del-

la nuova disciplina, con particolare riguardo alle aree di maggiore interesse ».

Un emendamento proposto dal Governo, inteso a premettere al paragrafo 20 il seguente comma: « Il sistema delle partecipazioni statali e le imprese pubbliche sono strumento della politica diretta ad avvicinare ed a raggiungere finalità e obiettivi stabiliti dal programma ».

Altri due emendamenti all'ultimo comma dello stesso paragrafo 20, proposto l'uno dal deputato Ferrari Aggradi e l'altro dai deputati Bianchi Gerardo e Buttè, sicché tale comma risulta così formulato: « Al livello di amministrazione attiva ai sensi della legge 1589 del 1956 i compiti di direttiva e di controllo sono esercitati dal Ministro per le partecipazioni statali. Al fine di rafforzare i poteri di controllo e di vigilanza, è sottoposta all'autorizzazione del Ministero per le partecipazioni statali l'assunzione o vendita di partecipazioni statali effettuate da parte degli enti di gestione direttamente o tramite le società controllate ».

Al paragrafo 24 è approvato un emendamento interamente sostitutivo, presentato dallo stesso Governo, con una modifica proposta dai relatori, nonché un secondo emendamento presentato dal deputato Storchi inteso ad aggiungere al paragrafo un ultimo comma, sicché questo risulta nel suo complesso così formulato:

« Nel campo del lavoro la definizione di uno statuto dei diritti dei lavoratori — di cui la legge sulla giusta causa già approvata dal Parlamento è la prima realizzazione — introdurrà nell'ordinamento giuridico norme atte a garantire dignità, sicurezza e libertà nei luoghi di lavoro, in conformità alle norme della Costituzione.

In particolare, tale statuto dovrà disciplinare giuridicamente i licenziamenti individuali e collettivi e le Commissioni interne, e garantire il libero esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani all'estero sarà perseguita ogni opportuna tutela dei loro diritti relativi al rapporto di lavoro e al trattamento previdenziale e sociale, attraverso l'azione comunitaria nell'ambito della C.E.E. e con accordi e convenzioni bilaterali con i paesi interessati ».

Il IV capitolo, che individua le condizioni essenziali per l'attuazione della politica di programmazione e anch'esso in precedenza

esaminato dalla Commissione, è approvato nel testo proposto dai relatori con le seguenti modifiche.

Al paragrafo n. 2 fra gli obiettivi fondamentali del quinquennio 1966-1970 individuati nel primo comma è espressamente formulato, in coerenza con quanto altrove già indicato dallo stesso programma, il seguente:

« l'elevazione del reddito medio agricolo per addetto in modo da ridurre il divario con il reddito medio degli addetti agli altri settori; ». Tale formulazione, che risulta da un emendamento proposto dal deputato Bonomi, viene inserita dopo la indicazione dell'altro obiettivo: « un aumento del prodotto agricolo a un saggio medio annuo del 2,8-2,9 per cento ».

Una seconda modifica è apportata all'ultimo comma del paragrafo n. 10, sulla base di un emendamento proposto dal deputato Bonomi ed inteso ad introdurre dopo le parole « devono tuttavia essere resi compatibili con », le altre parole « le finalità e con », sicché tale comma risulta formulato nei seguenti termini:

« I tre elementi - produttività, salari, profitti - dunque, almeno in parte, si condizionano, e non possono essere subordinati l'uno all'altro; ma devono tuttavia essere resi compatibili con le finalità e con gli obiettivi di sviluppo fissati dal piano. Strettamente connesso al mantenimento dell'equilibrio si pone il problema di nuove forme volontarie di risparmio, per il mantenimento di una adeguata formazione di fondi investibili, una stabilità dei prezzi ed una migliore distribuzione delle fonti di finanziamento ».

Un'ultima modifica è apportata al paragrafo 11, sulla base di un emendamento proposto dai relatori Curti Aurelio e De Pascalis, inteso a sopprimere al primo comma l'inciso « è bene ripeterlo », nonché a sostituire al terzo comma il punto b) con il seguente: « b) le implicazioni del reciproco autonomo comportamento rispetto a tali obiettivi ».

Senza emendamenti rispetto al testo proposto dai relatori è approvato il capitolo V concernente il volume e la ripartizione degli impieghi sociali del reddito.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 17).

Il capitolo VI (abitazione) risulta approvato nel testo unificato predisposto dai Rela-

tori Curti Aurelio e De Pascalis con le seguenti modifiche:

al primo comma del paragrafo 1 è accolto un emendamento a firma del deputato Bonomi, sul quale concordano i Relatori ed il Ministro Pieraccini, inteso ad inserire, dopo le parole « per soddisfare le condizioni ottimali di abitazione (un alloggio per famiglia, un abitante per stanza) » le altre « sia per la popolazione urbana sia per quella agricola »;

alla fine del paragrafo 4 è approvato il seguente comma aggiuntivo, proposto dai deputati Carra ed altri, accolto dai Relatori e dal Governo e sul quale si dichiara consenziente il deputato De Pasquale:

« Si stabilirà inoltre il rapporto tra gli investimenti per l'edilizia abitativa e quelli per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, valutandone le dimensioni e collegandoli strettamente in sede di interventi operativi ».

Risultano invece respinti i seguenti emendamenti, non accolti dai Relatori e dal Governo:

Valori e Passoni, inteso a sostituire i paragrafi 1 e 2 con il seguente:

« Una politica che intenda affrontare in modo opportuno e radicale la grave questione dell'abitazione può farlo solamente nel quadro di una programmazione del territorio e mutando radicalmente le attuali condizioni. A tal fine sono necessari:

1) una radicale riforma urbanistica che riduca verso zero il peso della rendita fondiaria;

2) strumenti per la programmazione del territorio e corrispondenti poteri agli enti locali e alle regioni;

3) lo sviluppo di una industria edilizia moderna, che possa standardizzare su larga scala la produzione ed adottare tutte le tecniche più avanzate per la riduzione dei costi;

4) un adeguato intervento pubblico nelle costruzioni, atto a sostituire il meccanismo speculativo difficilmente riproducibile e in ogni caso inadeguato per una offerta di case a basso prezzo;

5) forme e strumenti per un adeguato controllo globale del mercato ».

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso a sostituire al terzo comma del paragrafo 1 le parole « e hanno condotto, non di rado, a uno sviluppo urbanisticamente disordinato » con le altre « e hanno condotto alla appropriazione privata di im-

mense risorse pubbliche nonché a fenomeni assurdi di congestione e di disordine urbanistico nelle aree metropolitane e nei grandi centri ed una corrispondente degradazione delle condizioni abitative e del patrimonio edilizio nelle zone depresse »;

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso a sostituire l'ultimo comma del paragrafo 2 con il seguente: « L'azione pubblica dovrà affrontare questi problemi con iniziative tendenti a migliorare l'efficienza dell'industria delle costruzioni; ad eliminare l'incidenza della rendita urbana sul mercato delle aree edificabili, ed assicurare ampi finanziamenti all'edilizia economica e popolare, vincolandoli all'utilizzazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed al rispetto dei piani regolatori selezionando il credito ed il concorso diretto dello Stato; liberando il risparmio delle famiglie per la casa dai sovraprofiti commerciali delle imprese costruttrici e venditrici di alloggi ».

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso ad aggiungere al secondo comma del paragrafo 3 le parole « impedendo l'affermarsi di posizioni monopolistiche private nella prefabbricazione dei materiali da costruzioni »;

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso a sostituire il primo periodo del primo comma del paragrafo 4 con il seguente « la nuova legislazione urbanistica dovrà assicurare la riduzione drastica del costo dell'area e della sua incidenza sul costo della abitazione, la disponibilità di aree fabbricabili urbanizzate a prezzi non speculativi e agevolare l'accesso di tutti i cittadini alla proprietà della casa »;

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso a sopprimere al secondo comma del paragrafo 4 le parole « con particolare riguardo alle arterie di penetrazione veloce nei centri urbani »;

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso ad aggiungere al paragrafo 5 le seguenti parole « assicurando, con assoluta priorità, la fornitura dei mezzi finanziari per i programmi costruttivi degli enti pubblici e delle cooperative »;

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso a modificare al paragrafo 6 la percentuale del previsto afflusso di risorse finanziarie all'attività edilizia attraverso l'intervento pubblico dal 25 al 50 per cento circa degli investimenti complessivi del settore;

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso ad escludere dall'edilizia

convenzionata l'attività di costruzione realizzata per iniziativa « di privati ».

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso ad aggiungere al paragrafo 8 il seguente comma:

« Le agevolazioni previste per l'edilizia convenzionata dovranno essere riservate, in via prioritaria, alle cooperative a proprietà indivisa ed alle cooperative a priorità individuale, di grandi proporzioni e che gestiscano collettivamente i servizi comuni »;

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso ad inserire il seguente paragrafo 8bis:

« Nell'attuale anomalia del mercato edilizio, per ottenere che ogni riduzione effettiva dei costi si traduca in una reale riduzione del prezzo della casa e del livello dei fitti e per evitare che i sovraprofiti industriali prendano il posto della speculazione sulle aree fabbricabili, è necessaria una regolamentazione degli affitti come strumento generale di direzione pubblica del mercato edilizio ».

De Pasquale ed altri (illustrato dallo stesso deputato De Pasquale), inteso ad aggiungere al secondo comma del paragrafo 9 le seguenti parole:

« introdurre nuove regolamentazioni (la cui validità va estesa a tutte le Amministrazioni pubbliche) per garantire pubblicità ed equità alle gare di appalto, per semplificare ed accelerare le procedure, per evitare lunghi ed onerosi immobilizzi finanziari, per determinare rigorosamente i tempi di esecuzione dei lavori e per ridurre le deroghe; adeguare ulteriormente nell'ambito dei programmi edilizi attuali l'attività di riordinamento, snellimento e rinnovamento delle procedure amministrative e tecniche, sia ai fini di agevolare la elaborazione e l'approvazione dei progetti delle opere assistite dal contributo dello Stato, sia ai fini di agevolare il processo di ammodernamento tecnologico e produttivo dell'edilizia; restituire la Cassa depositi e Prestiti alle sue funzioni istituzionali di organismo finanziatore della iniziativa degli enti locali in materia di edilizia economica e popolare, per l'attuazione della legge 167, per la realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione »;

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso a sopprimere al III comma del paragrafo 9 la parola « eventualmente » al fine di prevedere una effettiva unifica-

zione degli enti pubblici operanti nel campo dell'edilizia;

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso a sostituire il II comma del paragrafo 10 con il seguente:

« Alle Regioni, ai Comprensori e ai Comuni saranno affidati ampi compiti sia nella fase di determinazione dei fabbisogni, sia in quella di realizzazione dei programmi, alla quale saranno anche chiamati, insieme alle cooperative, gli Istituti autonomi per le Case Popolari, che dovranno riacquistare la loro originaria funzione di strumenti della politica edilizia locale »;

Barca ed altri (illustrato dal deputato De Pasquale), inteso a sostituire l'ultimo comma del paragrafo 10 con il seguente:

« In conseguenza gli Istituti autonomi per le case popolari dovranno essere trasformati in Aziende regionali, comprensoriali e comunali sotto il diretto controllo delle Regioni e degli Enti Locali, ai rispettivi livelli, assicurando negli organi di direzione una congrua rappresentanza degli assegnatari ».

Raffaelli ed altri (illustrato dallo stesso deputato Raffaelli), inteso ad aggiungere al paragrafo 10 il seguente comma:

« Allo scopo di consentire la istituzione di servizi sociali collettivi (lavanderie, stierie, ristoranti popolari ecc.) nell'ambito di quartieri esistenti o di nuova costruzione, ad iniziativa dei comuni, loro consorzi, cooperative e loro consorzi, nel quinquennio saranno stanziati adeguati fondi per interventi nelle spese di impianto e nel pagamento di interessi sui finanziamenti occorrenti »;

Barca ed altri, inteso ad aumentare da un quarto « alla metà circa » la percentuale degli investimenti in abitazioni realizzato nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata, così come previsto al paragrafo 12.

Risultano invece ritirati dai rispettivi presentatori i seguenti emendamenti:

Barbi, inteso a sostituire il secondo periodo del primo comma del paragrafo 7 con il seguente:

« Tali immobili verranno ceduti a canoni di riscatto o di locazione proporzionati al reddito dei cittadini e tenendo conto dei fenomeni di mobilità professionale e territoriale in atto »;

Togni, inteso ad inserire il seguente paragrafo 12-bis:

« Al fine di agevolare la diffusione della proprietà della casa, sarà presa nella do-

vuta considerazione l'opportunità di stimolare l'impiego del risparmio delle famiglie nell'attività edilizia, attraverso la istituzione di buoni fruttiferi casa o di altre forme di incentivazioni del risparmio per la casa ».

La Commissione approva quindi il paragrafo VII (sicurezza sociale) nel testo unificato predisposto dai relatori, con le seguenti modifiche:

al terzo comma del paragrafo 3 è approvato un emendamento governativo inteso a sostituire le parole « riforma dell'O.N.M.I. » con le altre « riforma degli organi di amministrazione dell'O.N.M.I. »;

al paragrafo 6 è accolto il seguente comma aggiuntivo proposto dal Governo « nel quinquennio 1966-1970 si provvederà a realizzare circa 80 mila posti-letto dei quali il 70 per cento nel Mezzogiorno e nelle isole »;

al primo comma del paragrafo 15 è accolto un emendamento proposto dal deputato Barbi e inteso a sostituire la lettera e) con la seguente: « e) Una progressiva fiscalizzazione del sistema di finanziamento, diretta a realizzare una più equa distribuzione degli oneri tra le categorie e la collettività nazionale, anche in collegamento con la riforma tributaria »;

al primo comma del paragrafo 18 è approvato un emendamento risultante dalla fusione di emendamenti proposti rispettivamente dai deputati Dall'Armellina, Sulotto e Sereni inteso a precisare che l'estensione delle prestazioni e assegni familiari sarà attuata anche in favore dei coltivatori diretti a partire dal 1967;

sempre al primo comma del paragrafo 18 è approvato un emendamento dei deputati Dall'Armellina e Barbi inteso a precisare che gli obiettivi perseguiti dal piano in materia di assegni familiari non sono obiettivi « di lungo periodo »;

al quarto comma del paragrafo 19 è approvato un emendamento risultante dalla fusione di emendamenti proposti rispettivamente dai deputati Bonomi e Venturoli, inteso a sostituire le parole « Tale organismo, nella misura in cui avranno rilevanza i contributi delle diverse categorie, sarà amministrato a tutti i livelli in maniera democratica » con le altre « Tale organismo sarà amministrato a tutti i livelli in maniera democratica, con la rappresentanza dei lavoratori interessati »;

al paragrafo 21 risulta approvato un emendamento proposto dal deputato Togni inteso ad inserire, al primo comma, le parole

« c) al coordinamento tra assistenza privata ed assistenza pubblica »;

al paragrafo 23, sezione *asilo nido*, è approvato un emendamento dei deputati Savio Emanuela ed altri inteso a sostituire il primo periodo con il seguente: « Questo servizio, che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale, viene offerto alla famiglia per assicurare una adeguata assistenza, per ottenere un più armonico e sano sviluppo psicofisico dell'infanzia e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro »;

sempre al paragrafo 23, sezione *disadattati sociali*, è approvato un emendamento dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri inteso ad aggiungere, alla fine della sezione le parole: « e di quelli che verranno destinati a seconda di quanto sarà prospettato e richiesto dagli organi tecnici di cui ai commi precedenti »;

ancora al paragrafo 23, risulta approvato un emendamento che fonde gli emendamenti Silvestri e Cocco Maria e inteso ad inserire la seguente sezione: *Minorati fisici e psichici*. L'intervento assistenziale nel settore si propone di prevenire e ridurre le cause di minorazione e di recuperare i minorati. A tal fine si provvederà ad istituire scuole speciali e laboratori protetti »;

sempre al paragrafo 23, infine, è approvato un emendamento del deputato Storchi, inteso ad inserire la seguente sezione: « *Lavoratori italiani all'estero*. Particolare considerazione sarà data alle esigenze dei connazionali all'estero e delle loro famiglie, ed ai problemi relativi alla loro assistenza ».

Il capitolo VIII, che si riferisce alla istruzione e formazione culturale è approvato dalla Commissione nel testo predisposto dai relatori con le seguenti modifiche:

al paragrafo 6 è approvato un emendamento proposto dai deputati Carra ed altri e inteso ad inserire il seguente comma « resta comunque confermata la competenza degli enti locali territoriali nel settore della edilizia scolastica »;

al paragrafo 9 è accolto un emendamento proposto dal deputato Storchi ed inteso ad inserire il seguente comma « particolare attenzione sarà rivolta altresì all'assistenza scolastica e ai figli degli italiani all'estero, per assicurare ad essi la conoscenza della lingua e mantenere un valido e costante legame con la madrepatria »;

al quinto comma del paragrafo 10 è accolto un emendamento Franceschini ed altri, inteso a sostituire le parole « legge 26 aprile

1964, n. 320 » con le altre « legge 26 aprile 1964, n. 310 »;

sempre al paragrafo 10, ottavo comma, è approvato un emendamento Franceschini ed altri (che accoglie anche parte di un più ampio emendamento Loperfido ed altri), inteso ad aggiungere le seguenti parole « L'attuazione di tale primo programma di opere di restauro comporterà uno stanziamento di 50 miliardi di lire (si veda al capitolo XIII), di cui 45 sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione »;

è approvato il seguente paragrafo 11-bis, proposto dai deputati Dall'Armellina e Buttè: « *Politica per la gioventù*. Il programma intende porre in atto mezzi e strumenti capaci di realizzare una politica per la gioventù. Essa assume il duplice significato di un diretto interessamento in termini unitari e coordinati, dell'intervento dello Stato per la soluzione dei problemi dei giovani, nei vari aspetti educativi, sociali, morali, ricreativi e di predisposizione di strumenti idonei a costituire le premesse istituzionali, affinché le stesse forze giovanili organizzate siano in grado di divenire protagoniste della politica attiva che li riguarda ».

Risultano invece respinti i seguenti emendamenti, sui quali i relatori ed il Governo si erano dichiarati contrari:

Berlinguer Luigi ed altri, interamente sostitutivo dei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, già illustrato nella precedente seduta dal deputato Rossanda Banfi Rossana;

Alpino e Goehring, inteso a sostituire al paragrafo 7, il secondo periodo della lettera c) con il seguente: « Questi corsi, che si aggiungeranno a quelli già esistenti per il conseguimento dei diplomi di statistica, educazione fisica ed educazione didattica, saranno organizzati esclusivamente nell'ambito delle università e degli istituti superiori di istruzione »;

Alpino e Goehring soppressivo della lettera e) dello stesso paragrafo 7, relativo alla istituzione dei dipartimenti;

Alpino e Goehring, inteso a sostituire il secondo periodo del secondo comma del paragrafo 8 (fabbisogno di insegnanti) con il seguente: « A tale proposito si ritiene necessario abbreviare i tempi che intercorrono tra la laurea ed il passaggio in ruolo, ampliare gli organici, amministrare il personale su scala provinciale (a somiglianza di quanto avviene per gli insegnanti elementari) »;

Loperfido ed altri (illustrato dallo stesso deputato Loperfido), inteso a sostituire il se-

condo periodo del paragrafo 12 (settore dello spettacolo) con il seguente: « A tal fine verrà abolita ogni forma di censura amministrativa tuttora incombenza sulla produzione cinematografica nazionale e verrà promossa la riforma democratica della R.A.I.-TV perché essa non sia monopolio dell'esecutivo, ma sede di confronto delle diverse espressioni della politica e della cultura »;

Loperfido ed altri (illustrato dallo stesso deputato Loperfido), interamente sostitutivo dei paragrafi 13, 14 e 15 (settore cinematografico, teatro di prosa, teatro lirico):

« 13. — Nel campo cinematografico l'impegno di consolidamento della produzione nazionale, di fronte alla crescente invadenza dell'industria americana, richiede un potenziamento degli enti cinematografici di Stato, non già come semplice integrazione dell'industria privata, ma in modi tali da consentire un'efficace intervento nel campo del noleggio e della distribuzione, a difesa del cinema italiano.

14. — Per il teatro di prosa, è urgente una nuova regolamentazione legislativa rivolta:

al potenziamento dei teatri stabili esistenti e alla creazione di organismi analoghi negli altri capoluoghi di regione;

al coordinamento, su scala regionale, delle iniziative teatrali allo scopo di estendere e di elevare l'attività e l'educazione teatrale;

alla democratizzazione dell'Ente teatrale italiano perché non sia sostituita all'iniziativa degli Enti locali, ma fornisca a questa i necessari servizi di sostegno e di coordinamento e sia garantita una direzione culturalmente valida delle manifestazioni all'estero.

15. — Per il teatro lirico, l'attività concertistica, i balletti artistici, è necessaria una riforma legislativa che colleghi il potenziamento degli Enti lirici esistenti allo sviluppo, su scala regionale, delle attività musicali per promuovere la partecipazione di un pubblico sempre più numeroso. Pertanto, si richiede un piano di finanziamento ordinario che sottragga tali Enti all'attuale condizione di precarietà e di incertezza e favorisca le iniziative volte alla diffusione della cultura e della formazione musicale ».

Alpino e Goehring, inteso a sopprimere la lettera c) del paragrafo 13 (sostenimento, nel settore cinematografico, della struttura industriale a partecipazione statale).

Risultano, invece, ritirati dai rispettivi presentatori i seguenti emendamenti non accolti dai relatori e dal Governo:

Loperfido ed altri (illustrato dallo stesso deputato Loperfido) inteso a sostituire i com-

mi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del paragrafo 20 con i seguenti:

« Stante al principio costituzionale della libertà della cultura e dell'arte, si procederà, senza discriminazioni, a incrementare e a valorizzare, le diverse forme di attività culturale il cui ruolo è complementare ai compiti della scuola per la formazione del cittadino e per il rinnovamento della società.

L'intervento pubblico contribuirà a favorire la partecipazione dei cittadini al godimento dei beni culturali, garantendo corrispondenza e coordinamento dei mezzi finanziari alle esigenze della collettività, nel pieno svolgimento dell'autogoverno e della libertà delle forze e degli istituti culturali.

La promozione e diffusione della cultura riceverà un importante contributo da un rapporto con gli Enti locali promotori di iniziative e depositari dei beni culturali.

Adeguata organizzazione della cultura e del tempo libero sarà assicurata dallo sviluppo delle diverse forme di associazione ricreative e culturali nonché dal superamento di istituzioni autoritarie e paternalistiche quali l'E.N.A.L.

L'accresciuto interesse dei cittadini e della cultura ai problemi dell'arte contemporanea rende improrogabile la necessità di riformare democraticamente gli statuti delle grandi mostre: Biennale, Triennale, Quadriennale, il cui ruolo è fondamentale nella vita nazionale.

Fondamento della formazione culturale, di valorizzazione e incremento del turismo, è l'opera di conservazione e di miglioramento dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli artistici, storici, paesistici.

Si prevede l'acquisto ed esproprio di zone archeologiche minacciate di distruzione da attività agricole ordinarie di bonifica.

La conservazione, secondo un piano, di un determinato numero di insediamento, può essere garantito da una spesa di 400 milioni annui, due miliardi nel quinquennio.

Per il risanamento conservativo e igienico-sanitario dei centri storici onde disporre annualmente l'intervento risolutivo sopra un centro storico capace di stimolare amministratori, urbanisti, coscienza pubblica, si prevedono stanziamenti di dieci miliardi annui, 50 miliardi nel quinquennio.

Tre nuove scuole nazionali universitarie di perfezionamento in archeologia, storia dell'arte, urbanistica, dovranno preparare gli specialisti nelle materie citate. La previsione

è di spendere 600 milioni annui, tre miliardi nel quinquennio.

La Commissione di indagine prevedeva 3.000 nuovi operai. Ne occorrono il doppio. Si prevede una spesa di quattro miliardi e 500 milioni annui, 22 miliardi e 500 nel quinquennio »;

Togni, diretto a precisare, al paragrafo 12, che l'intervento pubblico nel settore dello spettacolo sarà « disciplinato con leggi proposte dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con quello della pubblica istruzione ».

La Commissione procede quindi all'esame ed all'approvazione del capitolo IX concernente la formazione professionale, che risulta approvato nel testo proposto dai relatori e con un unico emendamento dei deputati Togni, Storchi e Dall'Armellina inteso ad aggiungere al paragrafo n. 1 il seguente comma:

« Tale funzione terrà conto delle prospettive di integrazione europea, affinché si possa tendere alla libera circolazione dei lavoratori e alla armonizzazione nel settore sociale con gli altri Paesi comunitari ».

La modifica così apportata corrisponde in qualche misura anche ad un altro emendamento proposto dai deputati Alpino e Goehring che risultava formulato come paragrafo 2-bis del capitolo IX:

« Considerata poi l'importanza rilevante assunta in campo internazionale dal problema della qualificazione professionale della mano d'opera, conseguenza della libera circolazione dei lavoratori nei Paesi della Comunità Europea, si adotteranno tutte le iniziative affinché si pervenga ad un'armonizzazione dei programmi di studio e dei titoli finali della istruzione professionale. A tale scopo ci si riferirà alle esperienze ed alle iniziative che al riguardo sono state assunte dai Paesi della Comunità Europea ».

La Commissione procede quindi ad esaminare il capitolo X, che riguarda la ricerca scientifica e tecnologica e che risulta approvato senza modifiche nel testo proposto dai relatori, mentre risultano respinti due emendamenti rispettivamente illustrati dal deputato Valori e dal deputato Barca, non accolti dai relatori e dal Governo.

Il primo dei due emendamenti, presentato dai deputati Valori e Passoni, sostitutivo del paragrafo 9 era così formulato:

« La spesa complessiva per la ricerca scientifica nel quinquennio 1966-70, esclusa la quo-

ta di stanziamenti per l'Università che può essere imputata alla ricerca, sarà di 4.560 miliardi, pari al 2,4 per cento del reddito nazionale.

La partecipazione pubblica alle spese per la ricerca comprenderà i programmi di ricerca del C.N.R., del C.N.E.L., dei dicasteri della Pubblica amministrazione, la partecipazione ad organismi internazionali e la costituzione da parte del Ministero per la Ricerca scientifica e tecnologica, di un fondo per lo sviluppo della ricerca, nel quadro del Fondo per lo sviluppo economico e sociale, e comprenderà inoltre il finanziamento degli investimenti effettuati in questo campo dalle industrie a partecipazione statale ».

Il secondo emendamento presentato dai deputati Rossana Banfi Rossanda ed altri e interamente sostitutivo del capitolo X era invece così formulato:

« 1. — La programmazione della ricerca si propone un decisivo sviluppo quantitativo e qualitativo nel quinquennio, e si assegna un importo di spesa tale che alla fine del quinquennio raggiunga l'1 per cento del reddito nazionale.

2. — Tale sviluppo è assicurato da una programmazione organica, fondata:

a) sulla acquisizione da parte della Camera di un quadro complessivo, quale finora è mancato, dalla attività di ricerca scientifica e tecnologica, quale si svolge in Italia in sede universitaria o extra universitaria, dei relativi finanziamenti e del grado di avanzamento delle ricerche nei vari settori;

b) sulla indicazione di scelte prioritarie, che garantiscono lo sviluppo della ricerca nei settori della agricoltura e zootecnia, della biologia, dell'elettronico e dell'automazione, finora arretrate rispetto a settori relativamente più avanzati, e decisivi ai fini dello sviluppo;

c) sul potenziamento della ricerca nelle aziende pubbliche e a partecipazione statale;

d) sulla predisposizione di strumenti di intervento e controllo sul settore privato al fine di sollecitarlo a potenziare gli investimenti nella ricerca in conformità con gli obiettivi della programmazione e ad avvalersi delle competenze già formate in Italia, scoraggiando il ricorso non necessario a licenze o brevetti stranieri; a impedire che attraverso accordi internazionali fra gruppi privati, vengano ridotte o trasferite all'estero attività di ricerca già avviate in Italia;

e) sulla riforma dei criteri della partecipazione italiana ad enti internazionali, garan-

tendone la rispondenza ai fini della politica scientifica del nostro paese e all'esigenze reali di integrazione dei programmi nazionali;

f) sul riordino degli organi pubblici di ricerca esistenti (a cominciare dal C.N.R. che deve essere potenziato e strutturato), determinando con maggiore chiarezza compiti e funzioni, sostituendo gli attuali sistemi di controllo burocratico con un controllo di merito fondato sullo sviluppo di forme di autogoverno democratico dei ricercatori, provvedendo ad assicurare mediante uno statuto giuridico condizioni di lavoro per i ricercatori adeguati ai loro compiti scientifici;

g) su una riforma democratica dell'università, che riconosca la ricerca un ruolo fondamentale nello sviluppo della stessa attività didattica e che assicura un profondo rinnovamento delle strutture e degli indirizzi dei corsi di studio.

Il coordinamento del programma di sviluppo della ricerca è affidato al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica (analogamente a quanto si è fatto per il Ministro per il Mezzogiorno) di adeguati organi di segreteria, di consulenza e di studio, e ad un sottocomitato per la ricerca scientifica e tecnologica, da costituirsi nell'ambito del C.I.P.E., presieduto dal Ministro della ricerca, col comitato di sovrintendere alla politica che lo Stato svolge nel campo della ricerca, di promuovere le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma, di assicurare il coordinamento dei programmi di ricerca delle varie amministrazioni, degli enti pubblici di ricerca, delle imprese pubbliche e a partecipazione statale, di assicurare e coordinare la partecipazione italiana agli organismi di ricerca internazionali e comunitari ».

Il capitolo XI, relativo ai trasporti, è approvato dalla Commissione nel testo unificato, elaborato dai relatori, con le seguenti modifiche:

al paragrafo 1, primo comma, è approvato un emendamento proposto dai relatori De Pascalis e Curti inteso ad aggiungere le seguenti parole: « Nel trascorso decennio il sistema italiano dei trasporti ha dovuto fronteggiare il raddoppio del traffico, che ha provocato, anche per l'insufficiente coordinamento tra i vari tipi di trasporto, un grave squilibrio »;

sempre al paragrafo n. 1, è accolto un altro emendamento proposto dai relatori Curti e De Pascalis ed inteso a sostituire il terzo periodo con il seguente: « Il programma deve principalmente proporsi di ridare ordine al

settore, stabilendo priorità e coordinamento dei futuri investimenti, in modo da assegnare alle varie componenti del sistema (ferroviaria, stradale, aerea, idroviaria e marittima) una funzione conforme alle loro caratteristiche sempre ispirandosi all'interesse pubblico »;

sempre al paragrafo n. 1 è accolto un terzo emendamento Curti-De Pascalis, inteso a sopprimere gli ultimi due commi, che vengono, invece, trasferiti al successivo paragrafo n. 2;

al quinto comma del paragrafo n. 2, è approvato un emendamento proposto dai deputati Biasutti ed altri (e illustrato dallo stesso deputato Biasutti), inteso ad inserire, dopo le parole « realizzazione di raccordi autostradali », le altre « e alle autostrade che, attraverso valichi o trafori alpini, attuino il collegamento con la rete autostradale europea e favoriscano lo sviluppo dei grandi porti del paese »;

al paragrafo n. 9 è accolto un emendamento a firma dei deputati Carra ed altri, inteso ad aggiungere il seguente comma: « In connessione con il quadro generale dei trasporti, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dei singoli sistemi, dei relativi costi di costruzione e di gestione, nonché della utilità di ciascun sistema in relazione ai tipi di merci da trasportare, si predisporrà un piano per un organico sistema idroviario »;

sempre al paragrafo n. 9, riprendendo un suggerimento contenuto in un emendamento dei deputati Malfatti Francesco ed altri (ed illustrato dal deputato Pagliarani), è approvata la soppressione dell'ultimo periodo del quinto comma e la sua reintroduzione come comma 6-bis (« Conseguentemente dovranno essere introdotte le necessarie modifiche nel codice della navigazione e nel relativo regolamento »);

al paragrafo n. 10 è approvato il seguente emendamento, a firma del deputato Togni, inteso ad inserire, alla fine, il seguente comma: « Sarà presa in considerazione l'opportunità di concedere incentivi all'industria aerospaziale per mantenere sul piano della cooperazione multilaterale la presenza attiva dell'Italia in un settore d'avanguardia, in cui i progressi scientifici e tecnologici si ripercuotono favorevolmente in tanti altri settori dell'economia »;

al paragrafo n. 11, infine, è accolto un emendamento di iniziativa del deputato Togni (illustrato dal deputato Pedini e con il quale consentono i deputati Ferrari Aggradi e Barca), inteso a sostituire il terzo comma con il

seguinte: " Per il settore delle idrovie, si prevede una spesa complessiva di 50 miliardi, destinata alla costruzione di canali per natanti fino a 1.350 tonnellate ".

La Commissione, invece, non approva i seguenti emendamenti, che i Relatori ed il Governo avevano dichiarato di non accogliere:

Leonardi ed altri (illustrato dallo stesso deputato Leonardi), inteso a sostituire il paragrafo n. 1 con il seguente:

« Nel trascorso decennio il sistema italiano dei trasporti si è sviluppato in modo da provocare uno stato di crisi generale del settore. Principalmente si è verificato un grave squilibrio tra i vari tipi di trasporto che non sono stati in alcun modo coordinati tra di loro.

Tutto il periodo post-bellico è stato caratterizzato dall'espansione incontrollata della motorizzazione privata e da un relativamente ridotto sviluppo degli altri mezzi di trasporto. Di quello ferroviario non è stata e non viene tuttora utilizzata nemmeno l'intera capacità produttiva; si sono invece maggiormente sviluppati i trasporti su strada con grande prevalenza della motorizzazione privata che ha nettamente imposto i propri interessi e preferenze assorbendo la maggior parte degli investimenti pubblici.

La combinazione del tipo di consumo privato e dei costi di carattere monopolistico ha provocato gravi distorsioni a danno degli obiettivi e delle funzioni pubbliche che sono o essere prevalenti nel settore.

La frammentarietà e l'arretratezza della gestione il disordine amministrativo e la molteplicità dei centri decisionali hanno largamente contribuito a creare una situazione ormai insostenibile.

Il programma deve principalmente proporsi di ridare ordine al settore stabilendo priorità e coordinamento dei futuri investimenti in modo da assegnare alle varie componenti del sistema (ferroviaria, stradale, aerea, fluviale e marittima) una funzione conforme alle loro caratteristiche e ispirata all'interesse pubblico; si dovrà innanzitutto provvedere alla massima utilizzazione delle attrezzature esistenti e le diverse componenti del sistema dei trasporti con le aggiunte, innovazioni che si dimostreranno necessarie dovranno essere impiegate in modo da ottenere il massimo vantaggio collettivo inteso come facilitazione alla mobilità per le persone e per le cose »;

Alpino e Goehring, inteso a sopprimere il primo ed il secondo comma del paragrafo n. 2 (rete autostradale);

Marchesi ed altri (illustrato dal deputato Beragnoli), inteso a sostituire il paragrafo n. 2 con il seguente:

« Lo sforzo sostenuto in questi anni per dotare l'Italia di una grande rete autostradale è stato sproporzionato rispetto alle possibilità e soprattutto alle esigenze economico-sociali del paese. Esso non può essere perseguito se prima non siano soddisfatte le esigenze fondamentali della viabilità ordinaria e corretti gli indirizzi che hanno consentito il sorgere di una indiscriminata concorrenza delle autostrade alle ferrovie. Tale concorrenza si è già rivelata rovinosa per il bilancio dell'Azienda ferroviaria di Stato ed è sulla via di mettere in seria crisi lo stesso settore dell'autotrasporto industriale che ha raggiunto dimensioni economicamente assurde in rapporto all'incremento della domanda dei servizi.

Gli investimenti autostradali nel quinquennio 1966-1970 saranno limitati al completamento delle opere in corso di costruzione.

Sul piano legislativo, amministrativo, finanziario e tecnico verrà fatto quanto è necessario o utile non solo per evitare un ulteriore dirottamento del traffico ferroviario — soprattutto di merci — dalle percorrenze per cui esso appare più idoneo ma anche per correggere gli squilibri in atto restituendo alla rete ferroviaria i compiti che le spettano soprattutto in ordine ai trasporti a lunga percorrenza »;

Beragnoli ed altri (illustrato dallo stesso deputato Beragnoli), inteso a sostituire i primi tre commi del paragrafo n. 3 con i seguenti:

« Le esigenze della viabilità ordinaria non sono state soddisfatte che in misura modestissima. Si dovrà perciò concentrare in questo settore uno sforzo molto maggiore che nel passato.

In particolare, si dovranno eliminare le gravi carenze di manutenzione ed attuare gli interventi necessari alla sicurezza, regolarità ed economia dei trasporti, eseguire opere di ammodernamento, ampliamento e raddoppio; costruire nuove strade specie nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord; curare in particolare la viabilità integrativa e sostitutiva della rete autostradale compresi i necessari raccordi. In questo quadro acquista particolare importanza l'ammodernamento, il raddoppio, le varianti e, ove occorrono, le nuove costruzioni delle strade statali con idonee caratteristiche sui percorsi ove era prevista la costruzione di autostrade.

Nella viabilità minore gli investimenti riguarderanno prevalentemente le zone suscetti-

bili di sviluppo agricolo, industriale e turistico e le zone in cui la dinamica democratica determina nuove esigenze di riassetto della rete stradale locale »;

Beragnoli ed altri (illustrato dallo stesso deputato Beragnoli), inteso a sostituire il sesto comma del paragrafo n. 3 con il seguente:

« Per la viabilità minore (provinciale e comunale) l'investimento previsto sarà destinato in prevalenza alla manutenzione e sistemazione dei tronchi che servono le zone agricole, quelle di intenso sviluppo delle attività produttive e dei traffici, il sistema dei collegamenti tra gli agglomerati urbani e le strade di grande comunicazione e all'aumento del contributo statale alle amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade ex comunali recentemente provincializzate in forza delle vigenti disposizioni di legge. In questo quadro dovranno essere completati i finanziamenti dei piani redatti dalle amministrazioni provinciali e comunali in forza delle vigenti disposizioni di legge »;

Marchesi ed altri (illustrato dal deputato Leonardi), inteso a sopprimere al primo comma del paragrafo n. 5 le parole: « Nel bilancio ferroviario non figura nessuna posta relativa agli interessi sul capitale investito. Quale se ne volesse tener conto, sulla base di un capitale stimato in 4.100 miliardi, ed applicando un tasso del 6 per cento, tali interessi risulterebbero pari a 246 miliardi, per cui, il *deficit* complessivo della gestione ferroviaria ammonterebbe per l'esercizio 1963-1964 a 333 miliardi di lire. Di tale situazione si dovrà tenere conto nel formulare i piani operativi di investimento »;

Marchesi ed altri (illustrato dal deputato Leonardi), inteso a sostituire il secondo comma del paragrafo n. 5 con il seguente: « Sulla gestione ferroviaria gravano alcuni obblighi derivanti dalla natura sociale del servizio e diversi servizi effettuati sottocosto per ragioni di ordine generale »;

Marchesi ed altri (illustrato dal deputato Leonardi), inteso a sostituire, al quarto comma, del paragrafo n. 5, le lettere B) e C) con la seguente « b) Una estensione della sfera d'azione con l'affidamento ad essa di servizi automobilistici sostitutivi ed integrativi dei servizi ferroviari e degli autoservizi viaggiatori sulle autostrade »;

Marchesi ed altri (illustrato dal deputato Leonardi), inteso a sostituire i primi tre periodi del sesto comma del paragrafo n. 5 con

i seguenti: « Si dovranno inoltre aumentare gli sforzi tendenti a specializzare la rete ferroviaria per il trasporto sulle lunghe e medie distanze, per le merci voluminose e pesanti e per i trasporti di massa. Si potranno gradualmente abbandonare le linee antieconomiche a scarso traffico ritenute dai comitati regionali per la programmazione, in attesa dell'istituzione dell'ente regione, non più utili ai fini sociali e di sviluppo, sostituendole con servizi pubblici di autolinee gestite direttamente dall'azienda ferroviaria o da una azienda di sua proprietà »;

Marchesi ed altri (illustrato dal deputato Leonardi), inteso a sopprimere il settimo comma del paragrafo n. 5 (assetto del personale dell'azienda ferroviaria);

Coccia ed altri (illustrato dal deputato Leonardi), inteso a sostituire i paragrafi n. 6 e n. 7 con il seguente:

« *Servizi urbani ed extraurbani in concessione.*

In ogni Regione a Statuto ordinario, in attesa della attuazione dell'ordinamento regionale verrà costituita una Commissione composta dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e dei comuni più importanti, con il compito di elaborare un piano di riorganizzazione dei trasporti e delle vie di comunicazione attraverso l'opportuno coordinamento dei diversi tipi di trasporto.

Detta Commissione dovrà studiare la creazione di gestioni pubbliche di trasporto unificate in vista della revoca delle concessioni ai privati.

In particolare il coordinamento e la saldatura fra i vari mezzi di trasporto dovrà realizzarsi facendo valere il potere decisionale pubblico, rimuovendo le limitazioni di diritto e di fatto che ne impediscono l'attuazione. Questa esigenza comporta la necessità di superare la delimitazione della sfera dei trasporti urbani da quella dei trasporti extra-urbani mediante una nuova normativa che innovi le vecchie leggi unificando i due settori e assoggettandoli ad una stessa disciplina.

In conseguenza dev'essere attribuita alla regione ed agli enti locali una estensione della gestione pubblica e del potere concessionale sulla base e in ragione dei piani di riordinamento dei bacini di traffico ed una più penetrante azione di regolamento e di controllo dei servizi.

Il riordinamento dei servizi delle autolinee in concessione dovrà in conseguenza ottenersi mediante il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei servizi e la crea-

zione di organismi espressi dalle assemblee elettive locali.

Alle Regioni dovranno essere assegnate le competenze degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione. Gli interventi pubblici di carattere contributivo dovranno corrispondere ai piani di coordinamento regionale dei trasporti e favorire i piani di sviluppo delle Aziende pubbliche e degli Enti locali »;

Giachini ed altri (illustrato dallo stesso deputato Giachini), inteso a sostituire il quinto comma del paragrafo 8 con il seguente:

« Per conseguire questi obiettivi è necessario elaborare un piano organico di rinnovamento e di sviluppo della flotta che risponda alle esigenze di aumento dei traffici e ad una politica del commercio estero aperta. Piano che dovrà fondarsi:

su un aumento complessivo della flotta italiana di 1.500.000 tonnellate di stazza lorda e un rinnovo di naviglio di 1.000.000 di tonnellate;

sulla riorganizzazione di tutte le flotte del settore pubblico in una unica azienda nazionale dei trasporti marittimi che svolga una funzione propulsiva di tutta la marina mercantile, attraverso l'estensione del suo intervento in particolare nel settore delle merci;

su una politica di intervento finanziario dello Stato che, attraverso gli strumenti fiscali e del credito, solleciti a lunga scadenza un programma di trasformazione dei trasporti marittimi interni ed internazionali, e, ove si renda necessaria, una politica di incentivazione fortemente discriminata in funzione del rinnovamento della flotta e dell'apertura di nuove linee »;

Giachini ed altri (illustrato dallo stesso deputato Giachini), inteso a sopprimere il sesto comma del paragrafo n. 8 (servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale);

Giachini ed altri (illustrato dallo stesso deputato Giachini), inteso a sostituire il settimo comma del paragrafo n. 8 con il seguente « Per quanto riguarda i collegamenti con le isole maggiori e minori (e in genere i collegamenti interni), attualmente gestiti da società di preminente interesse nazionale, dalle ferrovie dello Stato e da società sovvenzionate, occorre riorganizzare tutti i servizi, unificandoli sotto la direzione dell'amministrazione ferroviaria, anche ai fini di un migliore coordinamento di questi servizi marittimi tra di loro e con la rete dei trasporti terrestri »;

Giachini ed altri (illustrato dallo stesso deputato Giachini), inteso a sopprimere l'ultimo comma del paragrafo n. 8 (Provvidenze per l'armamento libero);

Giachini ed altri (illustrato dallo stesso deputato Giachini), inteso a sostituire il terzo comma del paragrafo n. 9 con i seguenti:

« Il programma mira ad ottenere l'organizzazione di un sistema portuale nazionale, fondato sulla gestione democratica dei porti e sulla organizzazione regionale di questa. Perciò si rende necessaria la costituzione di Enti portuali regionali, di emanazione democratica, quali componenti della strumentazione pubblica, della programmazione economica, nel quadro di una visione unitaria di tutto il sistema portuale, a questi dovrà essere affidata la gestione diretta di tutte le operazioni portuali ed il compito di sviluppare ed ammodernare le attrezzature inerenti il lavoro portuale, confermando la riserva di lavoro nei porti alle compagnie; considerando queste come istanza fondamentale dell'ordinamento pubblico dell'attività portuale.

Conseguentemente è necessaria l'elaborazione di un piano nazionale dei porti che affronti e risolva le attuali gravi deficienze e prospetti l'indispensabile sviluppo futuro, in rapporto agli obiettivi generali della programmazione e all'esigenza di risolvere il problema dell'arretratezza del meridione e degli squilibri territoriali e settoriali »;

Giachini ed altri (illustrato dallo stesso deputato Giachini), inteso a sostituire il quinto comma del paragrafo n. 9 con il seguente:

« Insieme ai problemi strutturali e funzionali dovrà essere rivista l'attuale legislazione apportando a questa tutte quelle modifiche che si rendono necessarie »;

Pagliarani ed altri (illustrato dallo stesso deputato Pagliarani), inteso a sostituire il sesto comma del paragrafo n. 9 con i seguenti:

« Particolare importanza assume l'azione di intervento per la difesa delle coste dall'azione del mare. A questo riguardo si ravvisa l'esigenza che l'azione di intervento venga estesa alla difesa delle zone di interesse turistico per la salvaguardia degli arenili e delle attrezzature turistico-alberghiere.

Infine, in relazione con l'esigenza di una più razionale valorizzazione turistica delle nostre coste, si pone il problema della tutela del demanio marittimo. A tal fine dovranno essere apportate le necessarie modifiche alla legislazione vigente, con particolare riferi-

mento al regime delle concessioni, adottando criteri che garantiscano il libero accesso al mare e il carattere di priorità alle richieste di concessione da parte degli Enti locali territoriali »;

Gombi ed altri (illustrato dal deputato Busetto), inteso ad aggiungere al paragrafo n. 11 il seguente comma: « È istituito l'Ente nazionale per la navigazione interna per adempiere ai compiti di progettazione, esecuzione e gestione degli impianti idroviali ».

Risultano infine ritirati dai rispettivi proponenti i seguenti emendamenti:

Malfatti Francesco ed altri (illustrato dal deputato Raffaelli), inteso ad aggiungere dopo il sesto comma del paragrafo n. 9 il seguente comma 6-bis: « Per tutto questo è necessario rivedere interamente — introducendo le necessarie modifiche, anche per la parte concernente le concessioni demaniali — il codice della navigazione ed il suo regolamento »;

Togni, inteso ad inserire al paragrafo n. 13 il seguente comma aggiuntivo:

« Per il coordinamento degli investimenti nei diversi settori dei trasporti è prevista, nell'ambito del Comitato interministeriale per la Programmazione economica, la costituzione di un apposito Comitato dei Ministri, presieduto dal Ministro per i trasporti e composto dai Ministri per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per la Cassa per il Mezzogiorno e per le partecipazioni statali ».

Dopo ampia discussione sull'ordine dei lavori della Commissione, discussione nella quale intervengono i deputati Barca, Valori, Ferrari Aggradi, Biasutti e Busetto il Presidente Orlandi rinvia il seguito dell'esame del testo del programma quinquennale di sviluppo economico alla seduta di domani mattina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Braccesi; per le finanze, Vittorino Colombo.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968,

concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (2861);

PRETI e VIZZINI: « Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (753);

BRANDI e QUARANTA: « Modifica della legge 27 dicembre 1963, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (851);

CERVONE e SAMMARTINO: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1561);

DE PASQUALE e AMENDOLA PIETRO: « Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1583);

PAGLIARANI e DE PASQUALE: « Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati » (1622);

ABELLI ed altri: « Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (*Urgenza*) (1752);

DE PASQUALE ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1988);

NAPOLITANO FRANCESCO: « Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (2865).

La Commissione assume quale testo base della discussione il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Il Relatore, Napolitano Francesco, illustra il complesso e ponderoso lavoro svolto dal Comitato ristretto il quale non si è limitato all'esame del disegno e delle proposte ma ha vagliato altresì i numerosi emendamenti preannunciati. La vastità della legislazione sui danni di guerra ha messo in evidenza, nella sua applicazione, lacune e contrastanti interpretazioni. Il Governo, numerosi parlamentari, cittadini e associazioni di sinistrati hanno sentito vivo il problema della revisione della complessa materia. Il testo unificato all'esame della Commissione, sulla scorta del disegno e delle proposte, modifica norme, snellisce procedure, definisce le fattispecie di applicazione, colma lacune. Il Relatore illustra quindi analiticamente gli articoli predisposti dal Comitato ristretto.

La Commissione procede quindi all'esame degli articoli.

I deputati Abelli e Mariconda dichiarano di non insistere sul seguente emendamento all'articolo 1 cui sono contrari il Governo ed il Relatore.

« All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è inserito dopo il primo, il seguente comma:

Il requisito della cittadinanza delle persone deve essere accertato con riferimento al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia e solo nei riguardi del danneggiato ».

Il deputato Mitterdorfer segnala, in relazione al problema della cittadinanza delle persone, i complessi problemi che insorgono per i danneggiati altoatesini di lingua tedesca in dipendenza dei casi di opzione di apolidia, di vacanza di cittadinanza e si riserva la presentazione di un ordine del giorno sull'argomento che impegni il Governo alla più attenta considerazione degli speciali casi in discussione. La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto che è del seguente tenore.

ART. 1.

Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.

Il deputato Cervone dichiara di non insistere sul seguente emendamento in articolo aggiuntivo 1-bis:

« La lettera c) dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è soppressa ».

Il deputato Scricciolo dichiara di non insistere sui seguenti emendamenti in articoli aggiuntivi, per la materia contemplata dai quali si riserva la presentazione di distinti ordini del giorno:

« I beni previsti nell'articolo 2, lettera a) della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono ammessi, a domanda dell'Ente proprietario, alle provvidenze stabilite dalla citata legge, sempreché lo Stato non abbia provveduto alla loro ricostruzione entro la data di entrata in vigore della presente legge ».

« I beni immobili - distrutti o danneggiati per eventi bellici - appartenenti ai Conservatori toscani e che - alla data di entrata in

vigore della presente legge - non siano stati ancora ripristinati vengono riparati o ricostruiti a spese dello Stato ».

Passando all'esame dell'articolo 2 la Commissione approva il seguente emendamento proposto dal Relatore:

« Alla lettera c) aggiungere in fine le parole: verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali ».

Approva inoltre il seguente emendamento proposto dal Governo:

« Alla lettera d), dopo le parole « di requisizioni » aggiungere le parole « per le quali vi siano atti formali ».

Il deputato Trombetta dichiara di non insistere sul seguente emendamento di cui è primo firmatario il deputato Marzotto:

« Alla lettera d) sopprimere le parole « in conseguenza di requisizioni ».

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 2 risulta approvato nei seguenti termini:

ART. 2.

Si considerano fatti di guerra, oltre quelli previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968:

a) le requisizioni documentate da atti formali rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, sempreché non disciplinati da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

b) l'abbandono dei beni, nonché le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purché costretto da persecuzioni;

c) le confische, i sequestri o le liquidazioni coatte, purché comprovati da atti formali, verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali;

d) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali vi siano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

e) le requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini

prescritti da tale decreto legislativo, purché le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

f) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

La Commissione approva quindi gli articoli 3 e 4 nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto.

ART. 3.

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La legittima proprietà dei beni è comunque titolo sufficiente alla liquidazione dell'indennizzo ».

ART. 4.

L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta espressa cessione.

Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, l'indennizzo o il contributo è concesso al cedente, salvo patto contrario.

Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, o della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'articolo 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

La Commissione approva, all'articolo 5, il seguente emendamento proposto dal deputato Mariconda:

« Sostituire le parole " 180 giorni " con le parole " 360 giorni ", cosicché l'articolo 5 risulta approvato nel seguente testo:

ART. 5.

In parziale deroga al quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione dell'indennizzo, possono, ove intendano provvedere

al ripristino del bene, dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler optare per il contributo.

La Commissione approva all'articolo 6 l'emendamento Abelli-Cervone-Trombetta che inserisce al primo e al secondo comma dopo la parola « indennizzo » le parole « o contributo », talché l'articolo 6 risulta approvato nei seguenti termini:

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Quando il bene danneggiato di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi può altresì richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo.

Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, può essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti ».

La Commissione approva l'articolo 7 nel testo del Comitato ristretto che è il seguente:

ART. 7.

Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

La Commissione approva quindi il seguente emendamento presentato dai deputati Abelli e Cervone in articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente:

« Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da Enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Il deputato Trombetta dichiara di ritirare, in quanto superato, il seguente emendamento

all'articolo 8, primo comma, di cui è primo firmatario il deputato Marzotto:

« Le navi requisite e noleggiate dallo Stato, ovvero obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra in base alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, modificata dal regio decreto 2 febbraio 1943, n. 707, ed al regio decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito in legge 6 maggio 1940, n. 725, ed in base alla legge 3 aprile 1941, n. 499, rientrano tra i beni risarcibili ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

La Commissione approva quindi l'articolo 8 nel testo proposto dal Comitato ristretto che è del seguente tenore:

ART. 8.

Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato e, comunque, obbligatoriamente assicurati contro i detti rischi, nonché alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennità già percepite sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico vespite.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.

Il deputato Trombetta dichiara di ritirare, all'articolo 9 il seguente emendamento aggiuntivo di cui è primo firmatario il deputato Marzotto:

« Le norme di cui al precedente comma si applicano anche per la prova della proprietà e delle circostanze relative alla perdita di beni spediti via mare o depositati nei magazzini doganali dei porti italiani ».

La Commissione approva quindi l'articolo 9 nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 9.

In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova

della proprietà dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, può essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.

Il deputato Abelli dichiara, a proposito dell'articolo 10, che nei casi di distruzione precedenti l'immatricolazione di autoveicoli debba ritenersi valido il documento di acquisto. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Braccesi, consente con tale interpretazione ritenendo peraltro pleonastica la modifica in tal senso dell'articolo 10. L'articolo 10 è quindi approvato nel testo proposto dal Comitato ristretto che è del seguente tenore:

ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al Pretore o al Notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potrà documentare la proprietà degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri in conformità e per gli effetti dell'articolo 1162 del Codice civile ».

All'articolo 11 la Commissione approva il seguente emendamento proposto dal deputato Mariconda:

« Dopo le parole « provvidenza ricevuta » aggiungere le parole « nella espressa qualità di danneggiato di guerra ».

Approva inoltre il seguente emendamento in comma aggiuntivo proposto dai deputati Abelli e Cervone:

« Ai fini previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è quindi da detrarre, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo la differenza di imposta straordinaria sul patrimonio che è stata pagata per i danni ripristinati e quindi esistenti al momento della valutazione del patrimonio stesso ai sensi de-

gli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

L'articolo 11 risulta quindi approvato nel seguente testo:

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito dal seguente:

« Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta nella espressa qualità di danneggiato di guerra per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, a causa di danno di guerra, nonché l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e l'ammontare ».

Ai fini previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è quindi da detrarre, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, solo la differenza di imposta straordinaria sul patrimonio che è stata pagata per i beni ripristinati, e quindi esistenti al momento della valutazione del patrimonio stesso, ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

Il deputato Mariconda dichiara di non insistere sul seguente emendamento all'articolo 12 e si riserva di presentare sull'argomento un ordine del giorno.

« Al primo comma sopprimere le parole " ove lo ritenga " ».

Aggiungere, infine, il seguente comma: Il ricorrente ha facoltà di rinunciare al parere della Commissione centrale; in tal caso l'amministrazione del tesoro è tenuta a decidere sul ricorso entro 180 giorni dall'esercizio di detta facoltà. Trascorso tale termine anche la rinuncia dell'interessato cessa di avere efficacia ».

La Commissione approva quindi l'articolo 12 nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

ART. 12.

« Avverso il decreto dell'Intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il Tesoro, il quale provvede definitivamente sen-

tita, ove lo ritenga, la Commissione Centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

L'ultimo comma dell'articolo 17 della stessa legge è sostituito dai seguenti:

« Avverso il decreto dell'Intendente di Finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il Tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo.

Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, se trattasi di contributo, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

La Commissione approva l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Avverso i provvedimenti del Ministro per il Tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente.

Per i beni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della presente legge, la cui entità del danno è stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la cui spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, è stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui all'articolo 20 della presente legge ».

In relazione all'articolo 14 il deputato Trombetta dichiara di ritirare, in quanto da considerarsi superati, i seguenti emendamenti di cui è primo firmatario il deputato Marzotto:

« Il secondo e terzo comma sono sostituiti con i seguenti:

La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione che nella presidenza delle sezioni è coadiuvato da altro magistrato con funzioni di Vice presidente.

La Commissione è suddivisa in quattro sezioni di cui una è istituita per l'esame dei

ricorsi riguardanti i danni ai beni indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Ogni sezione è presieduta dal Presidente della Commissione o da uno dei Vice presidenti ed è composta da due funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e da un rappresentante dei danneggiati di guerra. Della sezione di cui al precedente comma, in luogo del funzionario della Direzione generale del catasto e di un rappresentante dei danneggiati di guerra faranno parte un funzionario della marina mercantile ed un rappresentante dell'armamento.

Nell'attuale quinto comma sopprimere le parole: " della Marina mercantile ".

Il deputato Cervone richiama l'opportunità, in relazione all'ultimo comma dell'articolo 14, di considerare la rimborsabilità delle spese di viaggio.

La Commissione approva l'articolo 14 nel testo proposto dal Comitato ristretto che è del seguente tenore:

ART. 14.

L'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« È istituita presso il Ministero del Tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed è composta da cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro se-

zioni vengono fatte dal Presidente prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.

Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente della Commissione o da uno dei Vice presidenti ed è composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione.

Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanità, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattano ricorsi o questioni che rientrano nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà, in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti.

Per la validità delle adunanze di ciascuna sezione è necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal Presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso Presidente e composta dai cinque Vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati

ad assistere, in qualità di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.

Presso la Commissione centrale è costituita una Segreteria cui è preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a Direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra.

Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, agli esperti ed ai segretari delle commissioni che svolgono attività consultiva per l'attuazione della presente legge ».

All'articolo 15 la Commissione approva il seguente emendamento in comma aggiuntivo, dopo il secondo, proposto dai deputati Cervone, Mariconda e Abelli:

« I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono nominati sentita l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91 ».

L'articolo 15 risulta quindi approvato nel testo seguente:

ART. 15.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono nominati sentita l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91.

I componenti che risulteranno assenti per più di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.

La Commissione approva gli articoli 16 e 17 nel testo proposto dal Comitato ristretto che è del seguente tenore:

ART. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è sostituito dai seguenti:

« Quando in una provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facoltà di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.

Quando in una provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell'articolo 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facoltà di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale ».

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanesso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero, nonché per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni è costituita un'apposita Commissione composta da un Magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, che la presiede, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvederà ad istituire più sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo, le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze ».

All'articolo 18 il deputato Minio dichiara di non insistere sul seguente emendamento al primo comma di cui è primo firmatario il deputato De Pasquale.

« Il primo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

Per le pratiche che siano ancora da liquidare al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato a prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente otto ».

La Commissione respinge il seguente emendamento proposto dal deputato Abelli al primo comma dell'articolo 18:

« Il primo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito con il seguente:

L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, detratta una quota per vetustà non superiore al 25 per cento, moltiplicato per il coefficiente 5 ».

Il deputato Abelli dichiara di non insistere sui seguenti emendamenti al medesimo articolo 18:

« Il primo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

Per le pratiche che siano ancora da liquidare al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente sette ».

« Il secondo comma dell'articolo 25 della legge predetta è sostituito dal seguente:

Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente dieci ».

La Commissione approva quindi l'articolo 18 nel testo proposto dal Comitato ristretto che è del seguente tenore:

ART. 18.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei comuni indicati nel secondo

comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8 ».

La locuzione « prezzi vigenti al 30 giugno 1943 », di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di « prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943 ».

La Commissione approva quindi il seguente articolo 19:

ART. 19.

Il penultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dell'Istituto centrale di statistica ».

All'articolo 20 la Commissione respinge il seguente emendamento in comma aggiuntivo presentato dai deputati Mariconda, De Pasquale e Raffaelli:

« All'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente comma:

Le suddivisioni in singoli cespiti dei danni subiti, prevista dal comma precedente, non può essere estesa ai casi di liquidazione di indennizzo previsti dal primo comma ».

Il deputato Abelli dichiara di non insistere sul seguente emendamento:

« Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: " Qualora l'ammontare delle spese di ripristino, riparazione o ricostruzione relative ad ogni singolo cespite ", sono sostituite con le seguenti: " Qualora il contributo relativo ad ogni singolo cespite " ».

La Commissione approva quindi l'articolo 20 nel testo proposto dal Comitato ristretto e che è del seguente tenore:

ART. 20.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge qualora l'entità del danno valutato ai prezzi

vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto.

Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra ».

Il Presidente Vicentini rinvia il seguito della discussione degli articoli a giovedì 29 settembre alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 » (*Approvato dal Senato*) (3376).

La Commissione inizia l'esame degli articoli e, dopo ripetuti interventi dei deputati Valitutti, Rossanda Banfi Rossana, Levi Arian Giorgina, Seroni, Bronzuto, Scionti, Finocchiaro, del Relatore Buzzi, del Presidente Ermini, del Ministro Gui e del Sottosegretario Badaloni Maria, approva senza modificazioni i primi venticinque articoli del provvedimento.

In particolare, all'articolo 1 risulta non accolto dalla Commissione un emendamento sostitutivo Rossanda Banfi Rossana che incrementa gli stanziamenti precisando in modo diverso le finalità del provvedimento; all'articolo 2 risultano non accolti gli emendamenti Levi Arian Giorgina che precisano come non « delle insegnanti » ma « del personale insegnante » della scuola materna debba parlarsi, dopo una dichiarazione del Ministro Gui che ribadisce la posizione già assunta nella seduta precedente assicurando che la deliberazione su questo testo non pregiudica la libera determinazione della volontà del Parlamento in presenza dello specifico disegno di legge; all'articolo 3 risulta non accolto l'emendamento Scionti tendente a trasferire le somme (quivi destinate alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi), all'articolo 15 (buoni libro per gli alunni del-

la scuola media); all'articolo 4 (aggiornamento culturale e didattico) risultano non accolti: un emendamento soppressivo Valitutti motivato da considerazioni critiche sui centri didattici, ed un emendamento aggiuntivo Levi Arian Giorgina tendente a precisare la destinazione alle scuole statali; l'articolo 5 (Dotazioni didattiche) è approvato senza modificazioni; anche gli articoli 6 (Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva) e 7 (Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali, sussidi e contributi), sono approvati senza modificazioni, dopo che i deputati Scionti e Levi Arian Giorgina hanno ritirato gli emendamenti presentati all'uno e all'altro articolo a seguito delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo; all'articolo 8 (Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo) risultano non accolti emendamenti aggiuntivi Levi Arian Giorgina tendenti a precisare la destinazione alle scuole statali dei finanziamenti; all'articolo 9 (Doposcuola nella scuola elementare, Contributi ai Patronati scolastici) risultano non accolti emendamenti soppressivi Valitutti e Bronzuto motivati da considerazioni critiche sui Patronati scolastici: in particolare il deputato Valitutti insiste sull'opportunità di destinare le somme stanziare in questo articolo alle finalità di cui all'articolo 11 (Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo), mentre il deputato Bronzuto prospetta la tesi di trasferire agli enti locali territoriali l'espletamento delle funzioni attribuite ai Patronati scolastici; all'articolo 10 (Doposcuola nelle scuole medie) risultano non accolti gli emendamenti presentati dal deputato Scionti: per precisare la destinazione alla scuola statale del finanziamento (pur dopo una assicurazione esplicita del Sottosegretario Badaloni Maria che sottolinea la completezza e la chiarezza del riferimento alla legge del 1962, n. 1859), e per assegnare i contributi stessi agli enti locali; all'articolo 11 (Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: Contributi ai Patronati scolastici) risultano non accolti gli emendamenti Bronzuto e Valitutti, motivati da considerazioni critiche sui consorzi provinciali dei Patronati scolastici.

All'articolo 12 (Contributi alle tasse scolastiche delle scuole medie statali) risulta non accolto un emendamento Valitutti integrativo degli stanziamenti predisposti e riduttivo in misura corrispondente dei finanziamenti predisposti per le borse di studio agli alunni della scuola secondaria superiore, mentre il deputato Levi Arian Giorgina non insiste sul suo emendamento dopo le assicurazioni fornite dal

relatore e dal rappresentante del Governo a proposito delle attività giovanili culturali ed artistiche.

All'articolo 13 (Contributi alle casse scolastiche delle scuole secondarie superiori ed artistiche) risulta non accolto un emendamento Levi Arian Giorgina sull'associazionismo studentesco, emendamento sul quale il presentatore insiste malgrado le assicurazioni fornite dal Relatore e dal rappresentante del Governo.

All'articolo 14 (Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali) risultano non accolti gli emendamenti Bronzuto per precisare che il finanziamento è limitato alla scuola statale e per escludere l'intervento nel settore dei Patronati scolastici. Nello stesso senso si esprime, e non è conseguentemente accolto, un emendamento Valitutti.

All'articolo 15 (Buoni libro per gli alunni della scuola media) risultano non accolti: un emendamento Valitutti che intende trasferire a questa destinazione le somme previste nell'articolo 16 (Buoni libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche), emendamenti concorrenti Scionti e Valitutti per affidare il servizio di distribuzione dei buoni libro alle casse scolastiche, con esclusione dei Patronati scolastici; emendamenti aggiuntivi Scionti per incrementare lo stanziamento.

All'articolo 16 (Buoni libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche) risulta non accolto un emendamento Scionti che esclude gli istituti « autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato »; identico emendamento Scionti risulta non accolto dalla Commissione anche all'articolo 17 (Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche).

L'articolo 18 (Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione) è approvato senza modificazioni; all'articolo 19 (Posti gratuiti e semi-gratuiti in convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali) risulta non accolto un emendamento Scionti che inserisce le amministrazioni provinciali nella ripartizione degli stanziamenti; all'articolo 20 (Controllo sanitario) risulta non accolto un emendamento Scionti che modifica il criterio di ripartizione degli stanziamenti ed affida tutto il servizio agli enti locali territoriali.

I deputati Finocchiaro e Scionti illustrano quindi concorrenti emendamenti, presentati all'articolo 21 (Orientamento scolastico), per precisare che deve trattarsi di alunni delle scuole secondarie statali; in particolare il deputato Finocchiaro ribadisce la posizione della

sua parte che non può accogliere una distinzione, negli stanziamenti, fra scuole statali e alunni delle scuole private; dopo interventi del relatore Buzzi e del Ministro Gui, che ripropongono alla Commissione i complessi termini del problema, i deputati Finocchiaro e Scionti dichiarano di non insistere per il momento sulla votazione degli emendamenti presentati riservandosi — se del caso — di riproporli in Aula, dopo ulteriore riflessione. Risulta quindi non accolto un emendamento Loperfido ed altri all'ultimo comma dell'articolo inteso ad affidare l'organizzazione dei servizi del settore alle amministrazioni provinciali. L'articolo 22 (Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio) è approvato senza modificazioni; all'articolo 23 (Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura) risulta non accolto un emendamento Levi Arian Giorgina che assegna i finanziamenti predisposti agli enti locali territoriali; un secondo emendamento Levi Arian Giorgina, riferito alle sezioni serali statali nella scuola media secondaria ed artistica è ritirato dal proponente dopo le ampie assicurazioni fornite in merito dal Sottosegretario Badaloni; l'articolo 24 (Personale delle biblioteche) è approvato senza modificazioni; anche l'articolo 25 (Funzionamento e dotazioni delle biblioteche, servizio nazionale di lettura) è approvato senza modificazioni; il deputato Levi Arian Giorgina non insiste, difatti, a seguito delle dichiarazioni del relatore Buzzi, sul suo emendamento riferito agli enti locali territoriali.

Il Presidente Ermini, rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Malfatti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (3356) (*Parere alla VI Commissione*).

Il Presidente comunica che il Ministro delle finanze ha manifestato il proposito di in-

tervenire personalmente alla prossima seduta della Commissione per illustrare ulteriormente i disegni di legge nn. 3356 e 3337, diretti ad assicurare i fondi per la copertura del Piano della scuola, e per fornire alla Commissione i chiarimenti emersi utili nel corso della seduta di ieri: accogliendo tale richiesta, il Presidente propone quindi di rinviare alla prossima seduta, già fissata per mercoledì 28 corrente, il seguito dell'esame dei disegni di legge per l'espressione del parere.

Su domanda del deputato Amasio diretta a conoscere se l'esposizione del Ministro riguarderà soltanto il disegno di legge n. 3337, di cui non è stato ancora iniziato l'esame, ovvero investirà anche il disegno di legge numero 3356, sul quale la Commissione ha già espresso nella seduta di ieri un suo chiaro e quasi unanime orientamento sfavorevole, il Presidente dichiara di non essere in grado di precisare la portata e i limiti della esposizione stessa. Informa, inoltre, che provvederà immediatamente ad invitare la VI Commissione permanente, titolare della competenza primaria, a non procedere all'esame dei due disegni di legge prima del 28 corrente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1966, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Raccolta conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue » (2946);

ALESSANDRINI e DE PASCALIS: « Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue » (1060).

Il Relatore Lattanzio sottolinea l'improponibilità e l'urgenza di provvedere ad un settore tanto delicato della vita nazionale quale è quello della raccolta e della trasfusione del sangue che in pratica dopo il decreto ministeriale del dicembre 1937 non è stato più regolato. Esprime l'avviso che il disegno di legge in discussione, il quale attribuisce tutti i poteri di coordinamento e di controllo al Ministero della sanità e ai suoi organi periferici, risponda pienamente alle esigenze, ritiene altresì che ogni ospedale debba

essere fornito di un centro trasfusionale, condivide la distinzione fatta fra datori (professionali) e donatori (occasionalmente) di sangue e conclude per l'approvazione, sia pure con alcuni emendamenti che possono essere tratti dalle norme contenute nella proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Alessandrini e De Pascalis.

L'onorevole Barba associandosi alle considerazioni del Relatore sottolinea i danni che possono derivare all'organismo dei donatori professionali per l'eccessivo numero di donazioni al quale si sottopongono e propone di sensibilizzare tutta la popolazione perché si presti più diffusamente ad una operazione così altamente meritoria quale è quella di donare il proprio sangue a chi ne ha bisogno. Propone infine di definire i donatori professionali « donatori periodici ».

L'onorevole Pasqualicchio ritiene che la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue siano cose ben diverse dalla trasfusione, che è un'operazione essenzialmente medica e pertanto esula dalla regolamentazione della presente legge. Si dichiara poi contrario a che la trasfusione debba essere effettuata solo nei centri trasfusionali.

L'onorevole Barberi chiarisce che il disegno di legge non regola la trasfusione come operazione tecnica, la quale resta pertanto affidata alla libertà del medico, si limita a regolare invece l'organizzazione della trasfusione e propone di modificare eventualmente il titolo al fine di non ingenerare equivoci.

Il Ministro della sanità Mariotti afferma che il disegno di legge ha una sua organicità che tende a regolamentare organicamente la materia senza per questo interferire nell'attività sanitaria; scopo principale della legge è quello di evitare abusi in un settore così delicato e di eliminare gli inconvenienti che possono derivare dal fine di lucro, inoltre ha lo scopo di distribuire equamente in tutto il territorio nazionale la possibilità di reperire facilmente il sangue. D'altra parte l'articolo 5 del disegno di legge definisce con precisione i compiti dei centri trasfusionali e si dichiara pertanto contrario alla modifica proposta dall'onorevole Barberi. A richiesta poi dell'onorevole Morelli precisa che i centri predetti sono sottoposti a controllo del medico provinciale che ne autorizza l'apertura solo quando diano garanzia di possedere le attrezzature idonee allo scopo.

Il Presidente, premesso che la raccolta e la conservazione del sangue è un problema di carattere generale e sociale precisa che il

disegno di legge mira soltanto a regolare questo aspetto del problema mentre l'operazione medica della trasfusione, eseguita solo dai medici, resta fuori dalla regolamentazione in quanto è già regolata dal Codice deontologico medico ed eventualmente dal Codice penale.

L'onorevole Capua si associa a questa interpretazione.

L'onorevole Messinetti chiede se non sia il caso di inserire delle norme regolanti le donazioni di sangue *post mortem*.

Il Ministro Mariotti, dichiarandosi d'accordo sulla necessità di una tale regolamentazione, ritiene che non sia questa la sede adatta.

L'onorevole Buffone sollecita l'approvazione della legge e propone di concedere ai centri trasfusionali la possibilità di operare i prelievi a domicilio del donatore.

A richiesta dell'onorevole Scarpa l'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1533).

Il Relatore Bartole, illustrando gli emendamenti da lui proposti e quelli proposti dal Governo, chiarisce che il problema principale del provvedimento è quello di consentire, nella fabbricazione degli articoli di gomma per uso sanitario, l'uso dello zinco senza del quale la gomma non può essere fabbricata, abolendo così il divieto contenuto nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie. Secondo gli studi effettuati dall'Istituto superiore di sanità una percentuale di zinco limitata allo 0,05 mgr. per grammo di manufatto rientra nei limiti della sicurezza e pertanto può essere accettata. Conclude per l'approvazione del provvedimento.

Il Ministro Mariotti chiede il rinvio della discussione ad altra seduta per consentire uno studio più approfondito degli emendamenti proposti dal Relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ERRATA-CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 21 settembre 1966, nel comunicato della Commissione Industria (XII), a pagina 28, prima colonna, primo ca-

poverso, la frase: « Il Sottosegretario Malfatti, raccogliendo le critiche di ordine generale avanzate al provvedimento », va letta: « Il Sottosegretario Malfatti, *non* raccogliendo le critiche di ordine generale avanzate al provvedimento ».

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 23 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (2243) — Relatori: Valiante e Fortuna — (*Parere della I e della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Venerdì 23 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) — Relatori: Curti Aurelio e De Pascalis.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 23 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 (*Approvato dal Senato*) (3376) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

ROSSI PAOLO: Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare (2815) — Relatore: Reale Giuseppe.

Discussione della proposta di legge:

ROSSI PAOLO ed altri: Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (3410) — Relatore: Reale Giuseppe.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa
alle ore 1 di venerdì 23 settembre 1966.*